



PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

PIANO DEL PARCO (ART. 12 L.394/91)

Norme tecniche di attuazione

Variante al Piano del Parco

Il Presidente
Dott. Giampiero Sammuri

Il Direttore
Dott.ssa Franca Zanichelli

Legenda

~~AAAAA~~.- Carattere blu barrato doppio le parti eliminate
AAAAA - Carattere rosso le parti aggiunte.

**PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO
NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART.1.- OBIETTIVI GENERALI DEL PARCO. EFFICACIA ED ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO	1
ART.2.- PERIMETRAZIONE DEL PARCO	2
ART.3.- ELABORATI DEL PIANO	2
ART.4.- CRITERI DI INTERPRETAZIONE DEL PIANO E DELLE SUE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	3
ART.5.- CONTENUTI DEL PIANO E LORO DIVERSA FUNZIONE ED EFFICACIA	4
ART.6.- VALUTAZIONI E MONITORAGGIO AMBIENTALE	5
ART.7.- RAPPORTI CON GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE, PROVINCIALE E REGIONALE	5
ART.8.- FORME DI COOPERAZIONE E D'INTESA CON ALTRI ENTI	6
ART.9.- ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE E CONOSCENZA	6
ART.10.- CATEGORIE NORMATIVE	7
TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO	9
ART.11.- CRITERI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO	9
ART.12.- PROGETTI DI GESTIONE	10
ART.13.- PROGETTI E PROGRAMMI D'INTERVENTO E VALORIZZAZIONE	10
ART.14.- NULLA OSTA E VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE	14
ART.15.- INCENTIVI, INDENNIZZI, COMPENSAZIONI	14
TITOLO III - ZONE A DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE A TERRA	16
ART.16.- SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE A DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE	16
ART.17.- LE ZONE A, DI RISERVA INTEGRALE	16
ART.18.- LE ZONE B, DI RISERVA GENERALE ORIENTATA	16
ART.19.- LE ZONE C, DI PROTEZIONE	18
ART.20.- LE ZONE D, DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE	20
ART.21.- AREE CONTIGUE	22
TITOLO IV - ZONE A DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE A MARE	24
CAPO I ISOLA DI CAPRAIA	24
ART.22.- OGGETTO E DEFINIZIONI	24
ART.23.- ZONAZIONE DELL'AREA MARINA	25
ART.24.- ATTIVITA NON CONSENTITE	28
ART.25.- ZONA MA E ZONA MA, AREA ARCHEOLOGICA	29
ART.26.- ZONA MB A REGOLAMENTAZIONE RISTRETTA E ZONA MB	30
ART.27.- ZONA MC	31
ART.28.- ZONA MD	33
ART.29.- ATTIVITÀ CONSENTITE CON LIMITAZIONI	34
ART.30.- ATTIVITÀ REGOLAMENTATE	37
TITOLO V - VINCOLI, INDIRIZZI E CRITERI PARTICOLARI	38
CAPO I - TUTELA ED USO DELLE RISORSE.....	38
ART.31.- TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE AREE MARINE.....	38
ART.32.- TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE	38
ART.33.- DIFESA DEL SUOLO E DELLE RISORSE PRIMARIE	40
ART.34.- RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESISTICA	43
ART.35.- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	45
ART.36.- GESTIONE FAUNISTICA, DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE	47
ART.37.- ATTIVITÀ DI PESCA	49

ART.38.- ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE	49
ART.39.- IMPIANTI TECNOLOGICI	50
ART.40.- INTERVENTI EDILIZI	51
ART.41.- INTERVENTI AGRICOLI	51
CAPO II SISTEMI DI ACCESSIBILITA' E FRUIZIONE DEL PARCO	52
ART.42.- ORGANIZZAZIONE DEGLI ACCESSI E DELLA CIRCOLAZIONE	52
ART.43.- STRUTTURE E SERVIZI PER LA FRUIZIONE	54
ART.44.- NORME DI SALVAGUARDIA	56

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1.- Obiettivi generali del Parco. Efficacia ed entrata in vigore del Piano

1.1.- Il piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano persegue le finalità di tutela e valorizzazione affidate all'Ente Parco con particolare riguardo per:

- a) la riqualificazione e alla conservazione del paesaggio culturale,
- b) la tutela delle dinamiche naturali
- c) la protezione e al mantenimento dell'equilibrio idrogeologico
- d) lo sviluppo sostenibile delle attività sociali, economiche e culturali delle comunità locali.

1.2.- Il piano disciplina i contenuti di cui al 1° c. art. 12 L. 394/1991 perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

- a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali, di formazioni geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici;
- c) la salvaguardia dei valori culturali, antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali ed artigianali tradizionali;
- d) lo sviluppo di un'economia multifunzionale di agricoltura e turismo;
- e) il recupero e la manutenzione del patrimonio territoriale e dei caratteri costitutivi del paesaggio;
- f) il recupero dell'edilizia rurale diffusa;
- g) la riqualificazione della mobilità e dell'accesso alle isole;
- h) l'alleggerimento dei flussi turistici sulla costa;
- i) la riqualificazione delle strutture agrituristiche;
- j) la riqualificazione delle aree costiere per una fruizione turistico-ricreativa ecocompatibile
- k) l'incremento della dotazione di servizi all'abitazione permanente e al turismo;
- l) la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale;
- m) la riqualificazione e la valorizzazione delle aree ex minerarie;
- n) la protezione dal rischio di incendio;
- o) la realizzazione di sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
- p) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili.

1.3.- Il Piano costituisce uno strumento per la tutela del Parco, delle sue risorse e dei suoi beni naturali ed ambientali, disciplinandone, in termini programmatici e dinamici, la difesa, la valorizzazione ed il potenziamento nonché l'uso ed il godimento, prevedendo le azioni e gli interventi a tal fine necessari od opportuni ed individuando le azioni e gli interventi che, invece, debbono essere interdetti. In particolare, il Piano si propone:

- a, di costituire un quadro di riferimento strategico, atto ad orientare e coordinare le azioni dei soggetti a vario titolo operanti sul territorio, valorizzandone le sinergie e rispettandone l'autonomia decisionale, tenendo conto dei principi relativi alla pubblica partecipazione, delle dinamiche socio-economiche, sociali ed ambientali del contesto e dei possibili effetti di lungo termine delle azioni proposte;
- b, di esprimere una organica disciplina degli usi, delle attività e degli interventi di conservazione, recupero, valorizzazione o trasformazione ammissibili nel territorio protetto, onde evitare che essi possano recare pregiudizio ai siti, alle risorse e ai paesaggi oggetto di tutela;
- c, di costituire il quadro conoscitivo e valutativo di riferimento per il sistema informativo territoriale e per i processi decisionali relativi alle scelte, di competenza dei diversi soggetti

cointeressati, suscettibili d'incidere sulla qualità ambientale e la fruibilità dei siti, dei paesaggi e delle risorse oggetto di tutela.

1.4.- Il Piano considera i diversi elementi oggetto di tutela come parte integrante del sistema complesso di beni naturali, ambientali e culturali dell'Arcipelago Toscano; il Piano, perciò, fonda le proprie scelte sull'interpretazione complessiva del territorio (le unità del paesaggio ecologico, agrario, marino, gli elementi naturali integri e di valore testimoniale, le continuità del sistema idrografico e marino, del sistema delle risorse storico-archeologiche, e delle unità insediative storiche) tendendo a favorire lo sviluppo delle attività tradizionalmente sinergiche con la caratterizzazione specifica di ciascuna parte del Parco, quali quelle silvopastorali, agricole, produttive, marinare e di ospitalità sostenibili, di fruizione delle risorse culturali e di fruizione pubblica compatibile dei beni naturali.

1.5.- Il Piano entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed ha validità a tempo indeterminato. Le sue varianti, volte ad introdurre - con cadenza almeno decennale - aggiornamenti, adeguamenti o modificazioni, seguono la procedura prevista per l'approvazione del Piano.

1.6.- La disciplina del Piano ha carattere complementare rispetto alle prescrizioni connesse a vincoli posti -in forza di disposizioni di legge nazionale su parti del Parco o su singoli beni in esso presenti, vincoli che mantengono integra la loro efficacia.

1.7.- Il Piano costituisce, con il Regolamento del Parco (RP) e con il Piano Pluriennale Economico e Sociale per la promozione delle attività compatibili (PPES), un sistema organico volto ad indirizzare, disciplinare e promuovere la tutela e la valorizzazione del Parco (nelle sue parti terrestri ed in quella a mare o marina) nonché lo sviluppo compatibile delle comunità locali, delle loro attività e dei loro insediamenti, tenendo conto delle differenti caratteristiche, esigenze e tradizioni.

1.8.- Gli interventi, previsti o prescritti dal Piano e risultanti dagli elaborati che lo costituiscono (ivi comprese le presenti norme tecniche), sono - a seguito dell'emanazione del provvedimento di approvazione del Piano da parte della Regione - dichiarati di pubblico generale interesse, urgenti ed indifferibili. Detta dichiarazione mantiene la propria validità per dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione del Piano; le eventuali procedure di occupazione temporanea d'urgenza e di espropriazione, perciò, debbono prendere avvio ed essere ultimate entro il suddetto periodo di validità.

Art.2.- Perimetrazione del Parco

La perimetrazione del Parco è quella risultante dalle tavole di Piano in scala 1:10.000 per quanto concerne la zonazione e quella in scala 1:25.000 delle tavole allegate al D.P.R. 22/07/1996 per la definizione del perimetro.

Art.3.- Elaborati del Piano

Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- a) relazione illustrativa sintetica degli obiettivi, delle analisi e delle valutazioni operate, degli indirizzi strategici e dei criteri di disciplina adottati: costituente il quadro di riferimento conoscitivo, interpretativo e valutativo, esteso all'intero Arcipelago, senza diretta efficacia normativa;
- b) tavole del Piano: costituenti il riscontro cartografico delle Norme tecniche d'attuazione, con diretta efficacia normativa per il territorio del Parco, nei termini di cui all'art. 5;

- b.1. inquadramento territoriale del Parco in scala 1:250.000;
- b.2. zone a terra a diverso grado di protezione in scala 1:25.000 e in scala 1:10.000;
- b.3. zone a mare a diverso grado di protezione in scala 1:25.000;
- c) norme tecniche di attuazione e allegato A (Tabella riassuntiva Zone a mare Capraia): costituenti il contenuto regolativo espresso dal Piano e riscontrato cartograficamente dalle tavole di Piano, con efficacia normativa diversificata, secondo quanto specificato dall'art. 5.
- d) Quadro conoscitivo, che può essere aggiornato ed implementato anche attraverso analisi e valutazioni di maggior dettaglio, avvalendosi dei contenuti dei piani strutturali comunali:
 - Carta di sintesi del patrimonio naturale degli ambiti di valorizzazione;
 - Carta dei principali tipi di suolo;
 - Carta dei sistemi geomorfologici e dei geotopi;
 - Carta del mosaico degli strumenti urbanistici;
 - Carta del patrimonio storico archeologico e delle emergenze storiche;
 - Carta del sistema insediativo;
 - Carta della biocenosi bentonica;
 - Carta della capacità d'uso delle terre;
 - Carta della pericolosità idrogeologica e il relativo quadro conoscitivo del PAI;
 - Carta della permeabilità delle rocce;
 - Carta della vegetazione;
 - Carta della vulnerabilità degli acquiferi;
 - Carta dell'acclività;
 - Carta dell'altimetria, del reticolo idrografico e dei bacini imbriferi;
 - Carta delle emergenze naturalistiche dell'area marina;
 - Carta delle isoterme ed isoiete;
 - Carta delle limitazioni alla captazione delle acque;
 - Carta delle manomissioni ambientali;
 - Carta delle proposte di gestione della vegetazione;
 - Carta delle unità geomorfologiche;
 - Carta dell'idrogeologia delle pianure costiere;
 - Carta geologica;
 - Carta litotecnica;
 - Carta del perimetro delle ZPS

Art.4.- Criteri di interpretazione del Piano e delle sue norme tecniche di attuazione.

4.1.- Le previsioni del Piano e le disposizioni delle presenti norme sono interpretate ed applicate tenendo, permanentemente, conto delle nuove e più approfondite conoscenze man mano acquisite nonché delle innovazioni metodologiche e tecniche adottate ed utilizzate nel settore della protezione dei beni naturali, ambientali e paesaggistici.

4.2.- L'Ente Parco cura l'aggiornamento e l'integrazione delle carte tematiche e degli elaborati ricognitivi del Piano; tali aggiornamenti ed integrazioni non costituiscono variante del Piano.

4.3.- L'eventuale mutamento delle condizioni di fatto e delle esigenze, che hanno determinato specifiche previsioni (ivi compreso l'inserimento, nell'una o nell'altra zona o sottozona, di una certa parte del Parco) od una specifica disciplina normativa, così come l'eventuale accertata erroneità della valutazione delle suddette condizioni di fatto od esigenze sono rilevati e valutati dall'Ente Parco, per gli eventuali conseguenti provvedimenti.

4.4.- Se le nuove e più approfondite conoscenze e le innovazioni metodologiche e tecniche, di cui al precedente primo comma, od il mutamento delle condizioni di fatto e/o delle esigenze, di cui al

precedente terzo comma, richiedono modificazioni od integrazioni degli elaborati grafici del Piano o della disciplina dettata dalle presenti norme, l'Ente Parco avvia la necessaria procedura di variante.

4.5.- Ove siano rilevati - nel Piano - errori, che non incidano, in modo significativo, né sulla zonazione del Piano stesso né sulla disciplina dettata dalle presenti norme, l'Ente Parco delibera la relativa correzione, dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione Toscana e provvedendo alla relativa pubblicazione nella G.U.R.I. e nel B.U.R.T.. Se, invece, gli errori hanno maggiore incidenza, la loro correzione avviene nei modi e con le procedure della variante.

4.6.- Nel caso in cui risulti necessario procedere a variante del Piano, l'Ente Parco può, per far fronte a gravi e non dilazionabili esigenze di tutela, disporre prescrizioni e divieti transitori, stabilendo il relativo periodo di efficacia, che non può eccedere i nove mesi.

4.7.- L'Ente Parco - con specifiche deliberazioni dell'organo competente - aggiorna ed integra, in relazione alle sopravvenute esigenze e conoscenze, i progetti e i programmi di interventi di cui al Titolo II. Tali aggiornamenti ed integrazioni non costituiscono variante del Piano a condizione che i nuovi elementi siano compatibili con la disciplina - generale e di zona - del Piano stesso; ove, però, detti nuovi elementi vadano ad incidere su posizioni giuridiche di terzi, l'Ente Parco provvede, con l'approvazione del progetto aggiornato od integrato, alla relativa dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e d'urgenza, secondo le norme vigenti in materia ed assicurando la partecipazione degli interessati.

4.8.- Ove si presentino eventuali contrasti o contraddizioni tra i diversi elaborati costituenti il Piano, gli stessi sono risolti sulla scorta dei seguenti criteri: tra elaborati grafici e testi prescrittivi, prevalgono le presenti norme; tra diversi elaborati grafici, prevalgono quelli a scala di maggior dettaglio; tra diverse parti delle presenti norme, la prevalenza è data sulla scorta del rapporto di specialità e, successivamente, del criterio di coerenza sistematica. Tra le presenti norme e le disposizioni del Regolamento, la prevalenza è data sulla base del rapporto di specialità e, successivamente, del criterio di coerenza sistematica; ove neppure così il contrasto possa essere risolto, prevalgono le presenti norme.

4.9.- Per individuare il confine del Parco o di una zona o di una sottozona nella parte terrestre, si fa riferimento alla cartografia allegata al D.P.R. 22/07/1996, l'Ente Parco si entro un anno dall'approvazione del Piano del Parco, procederà a definire il perimetro del Parco, ad una scala di maggior dettaglio, di concerto con Regione Toscana, Comuni dell'Arcipelago ed Enti Locali, seguendo, quando possibile, linee certe sul territorio catastalmente rintracciabili; ove sussista incertezza, si provvede al tracciamento sul campo, con sopralluogo in contraddittorio con eventuali proprietari interessati, utilizzando ogni possibile riferimento fisico e dando preferenza alla soluzione che realizzi il suddetto criterio di appartenenza ad un'unica zona o sottozona di particelle catastali intere. Per le parti a mare, invece, si fa riferimento agli elementi naturali rilevati dalle carte nautiche e più prossimi alla linea di confine indicata nell'elaborato cartografico di Piano.

Art.5.- Contenuti del Piano e loro diversa funzione ed efficacia

5.1.- Il Piano e le presenti norme hanno contenuto che si differenzia per funzione ed efficacia per i diversi tipi di norme appresso definiti ed hanno valenza esclusivamente nel perimetro del Parco Nazionale Arcipelago Toscano:

a) Previsioni e prescrizioni immediatamente vincolanti per tutti i soggetti interessati, pubblici o privati, proprietari di immobili od operatori che agiscono nell'ambito del Parco e prevalgono,

sostituendoli - anche prima che la competente Amministrazione abbia provveduto al necessario adeguamento -, sui piani strutturali e sui regolamenti urbanistici.

- b) Indirizzi e direttive da specificare e da attuare, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art.1, con gli strumenti territoriali e urbanistici locali nonché con gli strumenti e i provvedimenti attuativi di competenza dell'Ente Parco, eventualmente d'intesa con altri soggetti interessati.
- c) Indicazioni e misure di disciplina proposte per le aree contigue, soggette alla definizione ed all'approvazione di cui all'art. 32 della legge n. 394/1991.

5.2.- I diritti reali e gli usi civici delle collettività locali sono fatti salvi ed il loro esercizio è consentito nelle forme compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione ambientale

Art.6.-Valutazioni e monitoraggio ambientale

6.1.- I piani strutturali e i regolamenti urbanistici, gli atti della pianificazione territoriale e strumenti di governo del territorio comunale, che interessino parti del territorio del Parco, debbono, per tali parti, essere conformi al Piano ed alle sue norme tecniche di attuazione. Le previsioni dei piani suddetti che, sebbene conformi al Piano, comportino potenziali effetti ambientali, paesistici, economici e sociali sulle condizioni del Parco e delle comunità insediate nel suo territorio, sono soggette alla valutazione ambientale strategica o comunque a valutazioni preventive di compatibilità ambientale, nelle forme e con le procedure prescritte dalle vigenti norme regionali, nazionali o dell'Unione Europea.

6.2.- L'Ente Parco, in presenza di progetti o di programmi di particolare complessità, suscettibili di produrre significativi impatti, ancorché indiretti, sull'ambiente del Parco, può richiederne la valutazione strategica ambientale, prima ancora dell'eventuale valutazione d'impatto ambientale, ai sensi delle vigenti norme regionali, nazionali o dell'Unione Europea.

6.3.- Per gli interventi e le attività che, seppur non riconducibili a quelle di cui all'art. 14, comma 2, possono avere un impatto di rilievo sull'ambiente e le risorse del Parco, l'Ente Parco, acquisiti i necessari pareri, può motivatamente prescrivere una preliminare verifica volta a individuare alternative meno impattanti o accorgimenti idonei a mitigare gli impatti previsti.

6.4.- L'Ente Parco organizza ed esercita, avvalendosi - sulla base di apposite convenzioni - degli Enti locali, degli altri enti e delle associazioni operanti nel settore della tutela ambientale e della protezione civile, la vigilanza sull'attuazione del Piano e sul rispetto delle relative disposizioni. A tal fine, l'Ente Parco provvede al monitoraggio permanente, a cadenza periodica, a mezzo di aerofotogrammetrie nonché predisponendo ed approvando un rapporto annuale sullo stato di attuazione del Piano, rapporto al quale l'Ente cura di dare la massima diffusione possibile.

Art.7.- Rapporti con gli atti di pianificazione comunale, provinciale e regionale.

7.1.- L'Ente Parco è impegnato a ricercare il necessario coordinamento tra il Piano, da un lato, e, dall'altro, il Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Toscana Coste (PAI), i piani territoriali di coordinamento provinciali e gli altri piani di settore nonché i piani strutturali e gli atti di pianificazione territoriali, fermo restando la valenza della disciplina paesaggistica del PIT ai sensi dell'art. 145 commi 3 e 4 del D.Lgs. 42/2004. A tal fine gli studi analitici e valutativi operati per la formazione del Piano (Allegati 1a e 2) individuano gli elementi e i fattori che definiscono l'inquadramento strutturale del territorio del Parco e che, anche ai sensi della L.R.T. 65/2014 s.m.i., il Piano del parco e gli altri piani sono tenuti a rispettare nelle scelte d'intervento e nella disciplina d'uso e di valorizzazione.

7.2.- I comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici agli indirizzi e alle direttive di cui all'art. 5. L'Ente Parco promuove, con supporti tecnici e conoscitivi e con opportuni incentivi l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano del Parco. Nelle more di adeguamento di tali strumenti, sono fatti salvi gli interventi da essi previsti che non contrastino coi suddetti indirizzi e direttive o che non ne pregiudichino significativamente l'attuazione; l'Ente Parco potrà richiedere al riguardo esplicite verifiche di compatibilità. Sono inoltre fatti salvi, con i medesimi limiti suddetti e sempre che risultino approvati nel rispetto della disciplina di salvaguardia al tempo eventualmente vigente, anche in riferimento al PIT per gli ambiti interessati dal vincolo paesaggistico, gli interventi previsti dai Piani attuativi che hanno l'iter approvato a cui manca solo il parere del PNAT per poter essere convenzionati alla data di entrata in vigore del Piano.

7.3.- In tutto il territorio del Parco l'approvazione di nuovi piani strutturali e regolamenti urbanistici e loro varianti generali e parziali è sottoposta all'autorizzazione dell'Ente Parco al fine di verificare la congruità di queste con il Piano e/o il Regolamento del Parco.

Art.8.- Forme di cooperazione e d'intesa con altri enti.

8.1.- L'Ente Parco, al fine di assicurare l'attuazione del Piano e l'effettività dell'azione di tutela e di valorizzazione dei beni e delle risorse del Parco, utilizza ogni strumento per promuovere iniziative ed attività dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, dell'Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano e di altri enti e di operatori pubblici e privati nonché per partecipare ad iniziative assunte da tali soggetti.

8.2.- L'Ente Parco, al fine di assicurare il coordinamento tra il Piano ed il piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Toscana Coste (PAI), coopera, per il territorio di sua competenza, all'attività di riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo del bacino idrografico Toscana Costa, raccogliendo e comunicando alla competente Autorità ogni possibile elemento di conoscenza rilevante sotto i profili geofisico (e, in particolare, i dati acquisiti in materia geologica, pedologica, topografica, di erosione e sedimentazione), idrologico (a riguardo delle acque superficiali e sotterranee e dei fenomeni meteorologici) e della qualità delle acque, ivi comprese quelle di rifiuto nonché individuando le acque sottratte alla captazione e verificando il grado di ammissibilità delle captazioni non vietate.

8.3.- L'Ente Parco partecipa alle azioni di tutela ambientale anche di scala internazionale, dando attuazione alle convenzioni ratificate e promuovendone, se del caso, altre.

8.4.- L'Ente Parco ispira la propria azione di attuazione del Piano al principio della cooperazione con tutti gli enti operanti nel medesimo settore e con quelli territorialmente interessati ed al criterio della preferenza per i rapporti convenzionali, utilizzando tutti gli opportuni strumenti pattizi offerti dall'ordinamento regionale e nazionale.

Art.9.- Attività di documentazione e conoscenza

9.1.- L'Ente Parco cura e promuove il coordinamento e l'arricchimento continuo dei patrimoni conoscitivi raccolti dalle istituzioni a vario titolo operanti nel territorio del Parco e nel suo contesto territoriale, con particolare riguardo per i beni e le risorse naturali, paesistiche e culturali meritevoli di tutela. Le attività di catalogazione dei beni, di monitoraggio e di informazione sono disciplinate dal Regolamento del Parco.

9.2.- Al fine di assicurare la completezza e l'integralità dell'azione di tutela, anche aggiornandone obiettivi ed oggetto, l'Ente Parco promuove, organizza e, per quanto possibile, cura direttamente l'individuazione, a mezzo dell'attività di ricerca e di monitoraggio, di ulteriori elementi meritevoli di

tutela. In presenza di nuovi elementi o beni meritevoli di tutela, l'Ente Parco assume ogni iniziativa eventualmente necessaria per estendere ad essi o per rafforzare la tutela per la loro conservazione o la loro ricostituzione e la loro valorizzazione.

9.3.- L'Ente Parco, con particolare riferimento ai Siti della Rete Natura 2000, cura e promuove - di propria iniziativa ed adeguandosi agli indirizzi regionali:

- la ricerca e lo studio del patrimonio vegetazionale e floristico nonché l'individuazione e la conservazione delle fitocenosi e degli esemplari in grado di fornire semi e talee idonei alla produzione di materiale autoctono di propagazione;
- la ricerca e lo studio del patrimonio faunistico, ivi compreso quello ittico, nonché l'individuazione e la conservazione delle popolazioni e dei siti critici.

Art.10.- Categorie normative

10.1.- Il Piano prevede e prescrive le *azioni* e gli *interventi* necessari a conseguire gli obiettivi del Parco, individuandoli in una delle seguenti categorie:

- a) *conservazione* (CO), consistente in azioni ed interventi volti alla conservazione delle risorse naturali, della biodiversità, delle biocenosi e dei processi naturali, delle condizioni delle risorse e delle testimonianze culturali, dei caratteri e della qualità dei paesaggi di riferimento identitario per le popolazioni locali, con le eventuali attività manutentive strettamente connesse alla finalità conservativa ed alla continuità fruitiva del paesaggio. Può comprendere anche operazioni di eliminazione degli elementi infestanti o degradanti o comunque necessarie al ripristino della funzionalità ecologica, parziali rimodellazioni del suolo per la sicurezza e la stabilità idrogeologica nonché le operazioni strettamente necessarie all'attività scientifica, didattica, di monitoraggio;
- b) *manutenzione* (MA), consistente in azioni ed interventi volti alla manutenzione delle risorse primarie, alla difesa del suolo e alla mitigazione del rischio idraulico al mantenimento delle trame del paesaggio agrario e del patrimonio territoriale e culturale, con eventuali operazioni di recupero leggero, di riuso, di rifunzionalizzazione e di modificazione fisica marginale, mirate al mantenimento, al riequilibrio nell'uso delle risorse e delle strutture e comunque tali da non alterare o pregiudicare le situazioni di valore e da favorire processi evolutivi e armonici delle forme del paesaggio;
- c) *restituzione* (RE), consistente in azioni ed interventi volti al riequilibrio di condizioni ambientali alterate o degradate, al potenziamento delle risorse biologiche e genetiche, della biodiversità, degli habitat e del patrimonio naturale marino, al restauro dei monumenti e delle testimonianze storico-culturali, agli scavi archeologici, al recupero del patrimonio abbandonato, degli elementi organizzativi e delle matrici del paesaggio agrario, al ripristino delle condizioni naturali, all'eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o di alterazione e dei tipi o dei livelli di fruizione incompatibili, con le modificazioni fisiche o funzionali strettamente necessarie e compatibili con tali finalità;
- d) *riqualificazione* (RQ), consistente in azioni ed interventi volti al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, alla gestione razionale ed ottimale delle risorse idriche con modificazioni fisiche o funzionali anche radicalmente innovative, interventi di sistemazione paesistica volti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali e da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, od a migliorare la qualità paesistica delle situazioni di particolare degrado e deterioramento;
- e) *trasformazione* (TR), consistente in azioni ed interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali, con modificazioni anche radicali dei valori esistenti, attraverso - se del caso - nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o sostituzione di tessuti insediativi o infrastrutturali

esistenti, per il potenziamento delle strutture e degli usi, la creazione di nuove sistemazioni paesistiche ed il miglioramento delle condizioni preesistenti;

10.2.- Il Piano individua e disciplina gli *usi* e le *attività* compatibili con le finalità del Parco, utilizzando le seguenti categorie:

- a) *naturalistici* (N), comprendenti usi ed attività orientati alla prioritaria conservazione delle risorse e dell'ambiente naturale, alla riduzione delle interferenze antropiche nonché all'osservazione scientifica, di conoscenza dell'ambiente e didattica, alla fruizione visiva, all'escursionismo a piedi, a cavallo, in bicicletta, alla gestione naturalistica dei boschi ed all'attività di pastorizia compatibile con la funzionalità ecologica dei luoghi;
- b) *agro-silvo-pastorali e di pesca* (A), comprendenti le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse per la vita delle comunità locali, con le connesse attività abitative e di servizio, manutentive dei paesaggi agricoli e forestali e del relativo patrimonio culturale;
- c) *urbani ed abitativi* (UA), consistenti negli usi e nelle attività connesse alla funzione insediativa propria delle residenze permanenti, con i relativi servizi ed infrastrutture, delle attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale nonché alla funzione propria delle residenze temporanee, delle attività ricettive o di servizio, delle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive;
- d) *specialistici* (S), consistenti negli usi e nelle attività orientati a scopi speciali, articolati in:
 - S1, attività di servizio pubbliche o di pubblico interesse, richiedenti impianti, attrezzature o spazi appositi;
 - S2, attività produttive, commerciali, industriali richiedenti attrezzature od impianti con caratteri o dimensioni tali da non poter essere collocate in un contesto urbano-abitativo;
 - S3, attività sportive, ricreative, turistiche e del tempo libero richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi o infrastrutture appositi;
 - S4, attività ricettive richiedenti attrezzature o impianti con caratteri o dimensioni tali da non poter essere collocate in un contesto urbano-abitativo.

TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO

Art.11.- Criteri e strumenti di attuazione del Piano.

11.1.- L'attuazione del Piano viene prevista e regolata, nel tempo, dai *progetti di gestione*, di cui al successivo art. 12, che l'Ente Parco -previa consultazione degli enti locali territoriali interessati- approva ed aggiorna ogni quattro anni; con tali strumenti l'Ente Parco individua, integra o modifica le priorità nell'organizzazione delle fasi attuative del Piano e nella realizzazione dei diversi interventi. Al fine di assicurare organicità ed efficacia all'attuazione del Piano, l'Ente Parco può predisporre altresì - per ciascun settore - documenti di indirizzo, che individuano le esigenze cui far fronte e le relative azioni da porre in essere, stabilendo le priorità, le connessioni e le sequenze dei diversi interventi, compresi quelli di carattere manutentivo, e disciplinando ogni altro profilo rilevante per ordinare e regolare la specifica azione di attuazione del Piano, nel settore considerato.

11.2.- L'Ente Parco può avvalersi, per l'attuazione del Piano, di strumenti operativi speciali quali:

- a) *progetti d'ambito*, volti a prevedere, organizzare e regolare l'insieme dei diversi interventi ed azioni necessari per l'attuazione del Piano in singole zone o sottozone od in loro parti, preventivamente individuate dall'Ente Parco;
- b) *progetti d'intervento*, volti a disciplinare la conservazione, il recupero e la valorizzazione di complessi di beni o di elementi di particolare rilievo nel sistema del Parco oppure il recupero ed il riuso di vasti compendi immobiliari; ai progetti d'intervento si ricorre allorché le operazioni da prevedere e da disciplinare non si presentino particolarmente complesse;
- c) *progetti di valorizzazione integrata, di iniziativa pubblica o convenzionati*, relativi a singoli interventi puntualmente localizzati e di carattere omogeneo;
- d) *progetti o programmi in rete*, relativi ad una pluralità di azioni o di interventi da realizzare su parti e/o beni diversi e interconnessi, del Parco;
- e) *progetti di recupero ambientale*, quali quelli previsti dal seguente art. 34.3;
- f) *progetti definitivi e/o esecutivi*, volti a dare attuazione diretta al Piano od al Piano Pluriennale Economico e Sociale;
- g) *patti territoriali, programmi integrati di intervento* ed ogni altro strumento previsto e disciplinato da vigenti disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali.

11.3.- Ove il ricorso ad uno degli strumenti di cui al precedente comma sia prescritto dalle presenti norme o da specifica indicazione delle tavole del Piano, sulle aree o sui beni interessati da detta prescrizione sono consentiti, sin tanto che il progetto non è approvato, solo interventi di conservazione (CO), manutenzione (MA), e restituzione (RE) di cui all'art. 10. Identica limitazione vale per le aree od i beni che l'Ente Parco abbia, con deliberazione del Consiglio Direttivo, individuato come oggetto di uno dei ricordati progetti; in tal caso, però, la limitazione decade ove il progetto non sia approvato entro cinque anni dalla data di adozione della suddetta deliberazione. All'approvazione dei progetti di cui al precedente comma provvede l'Ente Parco, con propria deliberazione, sentite le Amministrazioni eventualmente interessate; se, però, il progetto medesimo od un progetto con contenuti ed efficacia sufficienti a conseguire il risultato voluto possa essere adottato dal Comune o dai Comuni competenti per territorio, l'Ente Parco, in ossequio al principio della sussidiarietà, promuove l'adozione da parte del Comune o dei Comuni e partecipa al relativo procedimento. L'Ente Parco assicura la partecipazione alla formazione dei progetti secondo quanto stabilito, in relazione ai singoli progetti, dalla legge; in mancanza di specifiche disposizioni di legge, la partecipazione degli eventuali interessati è assicurata secondo quanto stabilito dalla L. 07/08/1990, n. 241 s.m.i., mentre la partecipazione popolare è, in relazione alle eventuali esigenze di pubblicità, può essere assicurata mediante il deposito degli elaborati costituenti lo strumento presso il competente ufficio dell'Ente Parco e la pubblicazione del relativo avviso, per 15 giorni naturali e consecutivi, all'albo pretorio del Comune, all'albo del Parco e sul sito internet del Parco

(nonché -in relazione alla rilevanza del progetto con l'eventuale pubblicazione di avvisi su di uno o più organi di stampa a grande diffusione cittadina o con la loro trasmissione da parte di mezzi radiofonici o televisivi a diffusione locale) e mediante la raccolta e la valutazione (contestuale all'approvazione definitiva) delle osservazioni pervenute all'Ente Parco nei 30 giorni (naturali e consecutivi) successivi alla conclusione della pubblicazione dell'avviso di deposito.

11.4.- Con il Piano Pluriennale Economico e Sociale viene data, anche con le iniziative e le azioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'art. 14 della legge n. 394/1991, attuazione al Piano, promuovendo le attività compatibili ed individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma; il PPES prevede anche iniziative di promozione economica e sociale da sviluppare in armonia con le finalità di tutela del Parco, al fine di migliorare la vita sociale e culturale delle comunità locali ed il godimento dei beni da parte di chiunque vi abbia interesse.

Art.12.- Progetti di gestione

12.1.- Al fine di favorire lo sviluppo, in forme e con metodi sostenibili, delle attività più rilevanti per l'equilibrato rapporto tra l'azione di tutela e lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, quali quelle agricola, della pesca, della produzione artigianale e dell'offerta turistica, l'Ente Parco predispone ed approva specifici Progetti di gestione, definendo - con la cooperazione degli Enti locali e degli operatori e delle associazioni interessati - indirizzi e modalità di gestione, servizi ed incentivi, e coordinando la propria azione con i programmi e le iniziative regionali, nazionali e comunitarie.

12.2.- I Progetti di gestione riguardano, in particolare, la gestione naturalistica, le attività agricole e forestali, la pesca professionale, la gestione del patrimonio archeologico e storico-culturale, il sistema insediativo, quello turistico e ricettivo e quello infrastrutturale.

Art.13.- Progetti e programmi d'intervento e valorizzazione

13.1.- L'Ente Parco, per l'attuazione del Piano, predispone ed approva progetti e programmi d'intervento e di valorizzazione del Parco, corredati dai relativi studi di fattibilità, curandone la massima diffusione così da favorire la partecipazione alla loro realizzazione degli Enti locali e dell'Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano, delle istituzioni operanti nel settore e di operatori privati. L'elenco di detti progetti e programmi viene pubblicato a cadenza annuale; con l'elenco viene anche data notizia del termine, non inferiore a sei mesi, entro il quale possono essere presentate proposte.

13.2.- Secondo le modalità di cui all'art 11, il Piano promuove in particolare la realizzazione dei seguenti *progetti integrati*:

a, Sviluppo ecoturismo (PSE). Il progetto concerne la riqualificazione turistica e il miglioramento della fruizione e della conoscenza del territorio del parco, con forme di incentivazione per l'ospitalità, il trekking, lo sport outdoor, l'ippoturismo, la didattica e l'educazione ambientale. Esso definisce, sulla base di specifici approfondimenti settoriali, le modalità di riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e di quelle connesse all'attività turistica, ricadenti totalmente nelle zone De e nel perimetro del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, di cui all'art. 20.8 che partecipano all'attuazione del progetto. Esso definisce inoltre, compatibilmente con la tutela ambientale e paesaggistica di cui alle presenti Norme ed ai progetti e programmi promossi dall'Ente Parco, gli incrementi di superfici e volumetrie delle suddette strutture strettamente necessari per la qualificazione dell'offerta turistica, lo sviluppo dei servizi offerti e l'equilibrio economico della gestione.

Il progetto prevede le seguenti fasi e condizioni attuative:

- l'Ente Parco, entro 120 giorni dall'approvazione del Piano del Parco, redige uno specifico studio, in conformità alle indicazioni dell'art. 13.1 con la partecipazione delle Associazioni del Settore Turistico, in cui sono definiti, fra l'altro, il numero di posti letto per ciascuna struttura e il numero di posti letto per l'insieme delle strutture considerate,
- l'Ente Parco formula uno specifico bando di adesione a cui rispondono i soggetti interessati al progetto, fermo restando che le strutture potenzialmente interessate dal progetto siano inserite nelle tavole di piano in zona De;
- l'adesione al progetto è formalizzata attraverso una specifica convenzione con l'Ente Parco, da trascrivere nei registri immobiliari, che definisce anche gli eventuali incrementi edilizi e vincola il proprietario a limitare, per almeno dieci anni, l'utilizzazione delle strutture interessate alla sola destinazione ricettiva indicata nella convenzione stessa, stabilendo che l'eventuale inottemperanza sia sanzionata alla stregua delle opere edilizie realizzate senza titolo, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 s.m.i..

b, Valorizzazione del Monte Capanne (PMCP). Il progetto concerne azioni per la qualificazione paesistica ed il miglioramento della fruizione del sistema del Monte Capanne, con particolare attenzione all'area interessata dalla ~~SIC~~ ZSC-ZPS Monte Capanne e promontorio dell'Enfola, attraverso la promozione di un modello turistico a forte valenza naturalistica, con la formazione di una rete di sentieri, da sviluppare sul sistema dei percorsi storici di connessione mare-monte, e con l'anello costiero, valutando diverse modalità di percorrenza (piedi,cavallo, bici) e la formazione di itinerari didattici (paesaggio agrario della vite - itinerario napoleonico); la messa in sicurezza dell'anello stradale occidentale, prevenendo la limitazione del traffico veicolare privato e l'attivazione di un servizio di trasporto pubblico articolato ed in funzione delle esigenze dell'utenza (trasporto bagagli, servizi per le diverse modalità di fruizione), connesso anche al miglioramento dei punti di ormeggio e alla gestione dei flussi turistici; il recupero dei centri storici e del paesaggio agrario ad essi connesso anche con interventi di restauro paesistico.

c, Valorizzazione del sistema di Rio Marina e Cavo (PRmC). Il progetto concerne azioni per la qualificazione del paesaggio agrario e del sistema dei beni storici dell'area, attraverso: il sostegno e la riqualificazione di un modello di turismo 'soft', integrato alla manutenzione del territorio agricolo, con incentivi allo sviluppo delle attività agroturistiche e alle aziende agricole esistenti, in particolare nella Valle dei Mulini; il miglioramento dell'accessibilità privilegiando il trasporto pubblico via mare, il miglioramento degli approdi con un controllo delle situazioni di maggiore pressione, e la formazione di una rete di itinerari escursionistici e marittimi tra loro integrati e connessi con il Parco Minerario e mineralogico; la conservazione ed il recupero dei percorsi pedonali che collegavano i centri di altura con il sistema costiero (Rio Marina e Cavo), il recupero dei centri antichi agevolando la dotazione delle urbanizzazioni di base, dei parcheggi di attestamento e la valorizzazione degli spazi pubblici;

d, Valorizzazione del Monte Calamita (PMCI). Il progetto concerne azioni per la qualificazione del paesaggio naturale con azioni prevalentemente rivolte al recupero delle aree degradate (Ex miniere), attraverso la promozione di un modello turistico a forte valenza naturalistica, con la formazione di una rete di sentieri, da sviluppare sul sistema dei percorsi storici di connessione mare-monte, e con l'anello costiero, valutando diverse modalità di percorrenza (piedi, cavallo, bici) e la formazione di itinerari didattici (paesaggio agrario e mineralogico), trasporto pubblico articolato ed in funzione delle esigenze dell'utenza (trasporto bagagli, servizi per le diverse modalità di fruizione), il recupero del paesaggio agrario e minerario ad essi connesso e alla formazione di un circuito pedonale ciclabile con la recupero e messa in sicurezza dei percorsi esistenti, con modalità differenziate di fruizione convenientemente collegate con il sistema dei centri e le aree costiere;

e, Recupero e riqualificazione dell'isola di Pianosa (PP). Il progetto concerne azioni prevalentemente volte alla salvaguardia dell'avifauna stanziale e migratoria, della flora e della fauna marina e terrestre e alla qualificazione delle strutture ex-carcerarie e civili dismesse attraverso: la riqualificazione delle aree agricole interne orientate allo sviluppo dell'agricoltura biologica, la formazione di un polo didattico-scientifico, la protezione della fascia costiera, la

realizzazione di strutture di foresteria e ricettive a basso carico, da realizzare prevalentemente con il recupero delle strutture esistenti.

f, Recupero e riqualificazione dell'isola di Giannutri (PGn). Il progetto concerne azioni volte al miglioramento delle infrastrutture a rete e della viabilità esistente, della conservazione dei beni culturali, archeologici e storico testimoniali, alla conservazione dei siti di nidificazione dell'avifauna, alla eliminazione degli elementi di degrado e incongrui con i valori naturali, al recupero delle strutture degradate e legittime, da poter destinare ad uso governativo.

g, Recupero e riqualificazione dell'isola del Giglio (PGg). Il progetto concerne azioni finalizzate al recupero e alla valorizzazione delle testimonianze storico-testimoniali e dei caratteri costitutivi del paesaggio rurale.

h, Recupero e riqualificazione dell'isola di Gorgona (PGo). Il progetto concerne azioni di ripristino della naturalità degli ambienti compromessi dalle modificazioni indotte dal carico antropico e di qualificazione delle strutture carcerarie.

i, Recupero e riqualificazione dell'isola di Capraia (PC). Il progetto concerne azioni prevalentemente volte alla salvaguardia dell'avifauna stanziale e migratoria e della flora, e alla qualificazione e valorizzazione delle strutture carcerarie dismesse.

l, Valorizzazione e tutela dell'isola di Montecristo (PMc). Il progetto concerne azioni ed interventi volti alla valorizzazione e al miglioramento della fruizione didattica e naturalistica dell'isola.

13.3.- Secondo le modalità di cui all'art. 11 il piano promuove in particolare la realizzazione dei seguenti *programmi di rete o sistema*:

- *Progetto Coste*, da coordinarsi con gli enti interessati, riferito alle fascia costiera ricadenti nel perimetro del parco, comprendente il sistema delle spiagge, i sistemi di accesso via terra e via mare (strade, sentieri, ormeggi), le zone a mare, nonché le strutture turistiche e edilizie interferenti con l'utilizzo delle aree costiere. Il programma è diretto a:
 - Monitorare e controllare i carichi antropici, individuando le vulnerabilità e le criticità in ordine al carattere ambientale dei diversi siti in base agli standards espressi dal Regolamento e coordinati con il Piano delle spiagge proposto dall'Unione dei Comuni;
 - Riorganizzare i flussi turistici, attraverso forme diverse di intervento a secondo delle caratteristiche delle coste;
 - Regolamentare l'utilizzo delle spiagge e definire i diversi modelli d'uso per ridurre i conflitti tra bagnanti e natanti (motori, ricovero dei natanti, sub, attrezzature), incentivando le modalità d'uso a minor impatto ambientale e proteggendo le aree di particolare vulnerabilità;
 - Migliorare il sistema dei servizi alla balneazione e dell'accessibilità, potenziando il collegamento con i trasporti pubblici via mare e via terra, razionalizzando i parcheggi e i sistemi di accesso;
 - Regolamentare e potenziare i campi-boa in particolare nelle zone a mare più vulnerabili, migliorare i punti di ormeggio e le strutture ad esse collegate, con interventi a basso impatto ambientale;
 - Collegare il sistema di fruizione delle spiagge con il sistema dei percorsi escursionistici;
 - Riqualificare le aree del paesaggio degradato con interventi di restauro paesaggistico e ambientale di maggiore interferenza con le fasce costiere di valore.
- *Progetto Eco-museo (PEm)* consistente nella valorizzazione e messa in rete dei siti di interesse naturale terrestri e marini, e dei siti di interesse storico-culturale e paesaggistico attraverso il recupero degli elementi significativi dell'identità storica e ambientale dell'arcipelago in chiave museale, con la conservazione in situ delle componenti, l'interpretazione del paesaggio, la formazione di itinerari guidati e organizzati per la fruizione didattica e scientifica, la definizione di una rete informativa tematica inerente in particolare: il paesaggio preistorico e romano, il paesaggio minerario, il sistema della difesa, le strutture napoleoniche, il paesaggio agrario della vite e del castagno, il paesaggio marino.
- *Progetto di valorizzazione integrata del compendio minerario (PM)* con i seguenti indirizzi:

- Recupero ambientale e valorizzazione culturale del patrimonio minerario connesso al progetto di Parco Minerario;
- Valorizzazione del patrimonio geominerario nelle aree minerarie dismesse mediante lo sviluppo del parco tematico ed il potenziamento della rete sentieristica.
- Recupero degli edifici esistenti finalizzato a usi di servizio al parco e connessi alla valorizzazione delle aree minerarie senza aumento della ricettività turistica.
- Recupero del ripristino della viabilità e dei percorsi ciclopedonali per una migliore fruibilità del territorio.
- Ripristino ambientale e paesaggistico finalizzato anche al recupero delle aree di agricoltura residue con valorizzazione delle coltivazioni storiche.
- Controllo delle attività estrattive ancora in atto e programmazione del recupero ambientale-paesaggistico delle aree interessate.
- Promozione di attività turistiche fuori stagione di tipo culturale, didattico, ricreativo ed ambientale al fine di disincentivare la pressione antropica concentrata nel periodo estivo.
- Bonifica dei siti inquinati e recupero delle aree degradate.
- Realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili nel rispetto di quanto indicato dal PIT privilegiando, per la loro localizzazione, zone degradate da riqualificare.

13.4.- L'Ente Parco promuove e cura - anche favorendo e, se del caso, incentivando l'iniziativa di enti, di associazioni e di soggetti privati - la realizzazione di *progetti speciali* quali:

a.- Progetti di ricerca:

- sulla definizione delle *priorità di conservazione* per l'identificazione delle specie e delle biocenosi bentoniche marine nell'Arcipelago;
- per la formazione di una *cartografia dei fondali*, aggiornamento ed approfondimento della cartografia delle biocenosi bentoniche dei fondali che circondano le isole dell'Arcipelago;
- per la conoscenza delle *praterie di Posidonia oceanica* lungo le coste delle isole dell'arcipelago;
- sulla *biodiversità*, con approfondimento di tematiche legate alla biodiversità in ambienti marini oligotrofici sottoposti ad un limitato disturbo di origine antropico;
- sulle *attività compatibili*, con approfondimenti su modalità e criteri di gestione dell'attività di pesca professionale e delle attività subacquee ricreative;
- sulle *specie alloctone*, per il controllo della diffusione di specie alloctone, quali la *Caulerpa taxifolia* e quella *racemosa*, e la conoscenza del loro impatto sulla biodiversità dei popolamenti bentonici;
- per lo studio di popolamenti tipici della zona di marea o di ambienti molto superficiali e quindi più di altri esposti all'impatto antropico;
- per lo studio sull'impatto e sulla selettività degli attrezzi da pesca e la sperimentazione di attrezzi innovativi a ridotto impatto ambientale;
- per gli indirizzi da seguire sul ripristino di popolazioni naturali di specie che hanno mostrato tendenza alla rarefazione;
- per la conoscenza e la salvaguardia delle popolazioni di mammiferi marini attraverso studi coordinati con il Santuario Internazionale dei Cetacei;

b.- Progetti di monitoraggio "biologico" ed "umano" su temi quali il mantenimento della biodiversità, anche agricola e delle specie animali domestiche d'allevamento (a livello genetico, di specie, di comunità), il mantenimento della produttività, la presenza e la diffusione di specie alloctone, il mantenimento della qualità delle acque e dell'ambiente;

c.- Progetti didattici, di educazione ambientale e di formazione collegati alle risorse e alle specificità del Parco.

Art.14.- Nulla osta e valutazione d'impatto ambientale

14.1.- La realizzazione di interventi, di impianti o di opere, per cui siano necessari permesso di costruire o denuncia d'inizio attività nonché la realizzazione di operazioni che -in quanto comunque capaci di incidere sullo stato (naturalistico, geomorfologico, vegetazionale e, in genere, paesaggistico ed ambientale) dei luoghi, sono consentite solo previo Nulla Osta dell'Ente Parco, che ne verifica la conformità e la compatibilità con le previsioni e le prescrizioni del Piano e del Regolamento, anche dando luogo, ove ricadano in aree ~~SIC~~ ZSC o ZPS, alle specifiche Valutazioni d'Incidenza. La richiesta di autorizzazione dovrà pervenire tramite lo sportello unico del comune in cui ricade l'intervento, contestualmente all'invio agli altri Enti coinvolti nel procedimento.

14.2.- Ove si dovessero prospettare interventi od attività riconducibili tra quelli di cui agli allegati A e B del D.P.R. 12/04/1996 (nonché agli allegati I e II alle direttive 85/337/CEE e 97/11/CE), si darà preventivamente corso alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina comunitaria, nazionale e regionale. In tal caso le soglie quantitative fissate dalla suddetta disciplina sono da intendersi dimezzate per gli interventi ricadenti nel Parco.

Art.15.- Incentivi, indennizzi, compensazioni

15.1.- L'Ente Parco mediante il Regolamento del Parco individua e, per quanto possibile, disciplina gli incentivi per le attività e gli interventi individuati appunto come da incentivare, gli indennizzi e le compensazioni.

15.2.- L'Ente Parco, valutate le relative esigenze, definisce i beni da acquisire in proprietà, in locazione, in uso od in concessione per l'esercizio dei propri compiti di istituto e per l'attuazione del Piano ed approva il programma degli acquisti, curando il tempestivo esercizio del diritto di prelazione di cui al quinto ed al sesto comma dell'art. 15 della legge n. 394/1991, ogni qualvolta esso costituisca strumento necessario od opportuno per l'attuazione del Piano.

15.3.- L'Ente Parco esercita il diritto di espropriazione e di prelazione su trasferimenti per atto tra vivi a qualsiasi titolo della proprietà e dei diritti reali sugli immobili che ricadono in zona **A** e **B**; al fine di favorire il mantenimento ed il recupero dell'attività agricola in funzione della salvaguardia degli equilibri idrogeologici, vegetazionali e della protezione dell'ambiente, l'Ente Parco potrà subentrare, in via diretta o indiretta, per un periodo non superiore a 20 anni, nella conduzione delle terre di cui risulti accertata la mancata destinazione ad uso produttivo da almeno due annate agrarie corrispondendo un canone di affitto determinato ai sensi della legge 11/02/1971 n. 11 s.m.i.. La notifica dell'avvio del relativo procedimento e di tutti i successivi atti, nell'ipotesi in cui non risulti possibile e/o risulti eccessivamente gravosa la comunicazione individuale, potrà essere effettuata ai proprietari anche mediante pubblicazione sul Bollettino regionale della Toscana. Alla scadenza del termine di conduzione il terreno rientrerà nella piena disponibilità del proprietario al quale non sarà richiesto alcun rimborso e/o indennizzo per le opere di miglioramento fondiario apportate al fondo di sua proprietà.

15.4.- L'Ente Parco, istituisce vincoli di destinazione d'uso secondo le modalità da stabilire nel Regolamento del Parco ed esercita il diritto di vincolo a fini espropriativi, secondo la procedura normativa vigente, sugli immobili che ricadono in zona **C** al fine di favorire il mantenimento ed il recupero dell'attività agricola in funzione della salvaguardia degli equilibri idrogeologici, vegetazionali e della protezione dell'ambiente, l'Ente Parco potrà subentrare, in via diretta o indiretta, per un periodo non superiore a 20 anni, nella conduzione delle terre di cui risulti accertata la mancata destinazione ad uso produttivo da almeno due annate agrarie corrispondendo un canone di affitto determinato ai sensi della legge 11/02/1971 n. 11 s.m.i.. La notifica dell'avvio del relativo procedimento e di tutti i successivi atti, nell'ipotesi in cui non risulti possibile e/o risulti

eccessivamente gravosa la comunicazione individuale, potrà essere effettuata ai proprietari anche mediante pubblicazione sul Bollettino regionale della Toscana. Alla scadenza del termine di conduzione il terreno rientrerà nella piena disponibilità del proprietario al quale non sarà richiesto alcun rimborso e/o indennizzo per le opere di miglioramento fondiario apportate al fondo di sua proprietà.

TITOLO III - ZONE A DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE A TERRA

Art.16.- Suddivisione del territorio in zone a diverso grado di protezione

16.1.- Ai sensi dell'art.12, comma 2, della L. 394/1991, il territorio del Parco è suddiviso, in funzione del diverso grado di tutela e di protezione necessarie, nelle seguenti zone:

- zone A, di riserva integrale;
- zone B di riserva generale orientata;
- zone C, di protezione;
- zone D, di promozione economica e sociale, fra le quali si distinguono la zona Ds individuata nel Compendio Minerario di Rio Marina, di Capoliveri e di Porto Azzurro e le zone De interessate dal Progetto Sviluppo Ecoturismo.

Art.17.- Le Zone A, di riserva integrale

17.1.- Si tratta di ambiti nei quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità attuale e potenziale. In tali ambiti, data la presenza di elevati valori naturalistico-ambientali, al fine di garantire lo sviluppo degli habitat e delle comunità faunistiche di interesse nazionale e/o internazionale presenti e la funzionalità ecosistemica, le esigenze di protezione prevalgono su ogni altra esigenza. La fruizione di tali ambiti può avere carattere esclusivamente naturalistico (N) o scientifico; gli interventi e le azioni consentiti e necessari sono quelli conservativi (CO), essendo invece interdetti tutti gli interventi e le attività nonché gli usi e le attività che contrastino con il suddetto indirizzo conservativo e di limitata fruizione. Sono invece ammessi gli interventi RE, necessari al miglioramento della qualità ecosistemica ed al ripristino od al restauro delle testimonianze storiche in essi presenti. All'infuori di tali interventi restitutivi, sono in particolare esclusi interventi ed azioni che possano comportare:

- a. l'esecuzione di tagli boschivi
- b. ogni genere di scavo o di movimento di terreno;
- c. costruzione o l'installazione di manufatti di qualsiasi genere, comprese le recinzioni, che possano alterare lo stato dei luoghi.

Sono altresì consentiti tutti gli interventi di manutenzione delle infrastrutture di pubblica utilità quali le infrastrutture antincendio così come censite nel piano operativo AIB della Regione Toscana e gli interventi di cui al Capo II sezione IV del Regolamento forestale della Toscana (R.F.T.) approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003. Sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione della sentieristica escursionistica compreso il taglio delle piante pericolanti ed i piccoli interventi di movimento terra per rendere accessibile in sicurezza la rete escursionistica.

17.2.- La regolamentazione delle modalità di accesso e fruizione delle aree sottoposte al regime del presente articolo è demandata, fino ad entrata in vigore del Regolamento del Parco, ad appositi atti deliberativi dell'Ente. E' consentito l'accesso, ai soli fini della balneazione, ai seguenti isolotti minori: P. della Contessa, scoglio di Remaiolo, I. Paolina.

Art.18.- Le zone B, di riserva generale orientata

18.1.- Si tratta di ambiti di elevato pregio naturalistico, in cui è necessario potenziare la funzionalità ecosistemica, conservarne il ruolo per il mantenimento della biodiversità, con funzione anche di protezione delle zone A. Gli usi e le attività sono quelli di tipo naturalistico (N) e comprendono la fruizione che, oltre agli scopi scientifici e didattici, può avere anche carattere sportivo o ricreativo, limitatamente alle attività che non richiedono l'uso di mezzi meccanici a motore, salvo quelli previsti per la pulizia degli arenili, o di attrezzature fisse e che non comportano comunque apprezzabili interferenze sulle biocenosi in atto o trasformazioni d'uso infrastrutturali o edilizie o

modificazioni sostanziali della morfologia dei suoli. Sono ammesse le attività agricole tradizionali (A) e di pascolo che assicurino il mantenimento della funzionalità ecosistemica e dei paesaggi esistenti, nonché le azioni di governo del bosco ad esclusivi fini protettivi, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale delle aree protette. Gli interventi e le azioni consentiti e necessari sono quelli conservativi (CO), che possono essere accompagnati da interventi manutentivi e di riqualificazione (MA e RQ) della funzionalità ecologica, anche con il controllo delle specie alloctone o sovrabbondanti. Sono ammessi pure gli interventi e le azioni di manutenzione e di restituzione (MA e RE) sul paesaggio e sulle forme di utilizzazione agro-silvo-pastorale tradizionale. Sono invece esclusi gli interventi edilizi che eccedano quanto previsto dai commi successivi e gli interventi infrastrutturali non esclusivamente e strettamente necessari per il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali o per la difesa del suolo e gli interventi connessi alle attività e servizi dell'Ente Parco nonché del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare per uso governativo.

18.2.- Sono in particolare vietati i seguenti interventi e azioni:

- a. l'esecuzione di tagli boschivi, di alberature, siepi e filari, se non per le operazioni necessarie per il governo del bosco nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale delle aree protette;
- b. i movimenti di terreno ed ogni intervento idoneo a modificare il regime delle acque o le sistemazioni tradizionali a terrazzi, salvo quando finalizzati al recupero ambientale di cave dismesse (senza finalità estrattive) ed altre aree degradate, al mantenimento delle attività agro-pastorali in atto (purché compatibili con gli ecosistemi protetti), al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili (senza nuovi acquedotti) ed alla difesa idrogeologica;
- c. la trasformazione di incolti in aree coltivate, nelle zone di rilevante funzione ecologica per la tutela dell'avifauna se non per favorire circoscritti interventi di ripristino di paesaggi agrari menomati, la regolamentazione e definizione delle modalità di trasformazione verrà normata nel regolamento;
- d. nelle aree incendiate, le modificazioni d'uso dei suoli, ivi compresi gli interventi di riforestazione, fatti salvi i progetti specificamente previsti dall'Ente Parco;
- e. l'apertura di nuove strade, salvo il recupero e il riutilizzo della viabilità storica per la fruizione pubblica del territorio e per il raggiungimento degli edifici esistenti e utilizzati ai fini abitativi o agricoli, di larghezza non superiore a ml 3, con esclusione di ogni pavimentazione impermeabilizzante e purché compatibile con la salvaguardia delle risorse faunistiche e vegetazionali esistenti nonché con la tutela del paesaggio;
- f. la realizzazione di nuove infrastrutture, fatti salvi gli interventi di modesta entità, quali piccole canalizzazioni per lo smaltimento dei reflui, allacciamenti ad acquedotti pubblici, linee telefoniche ed elettriche e gas a servizio delle attività ammesse in zona;
- g. nuove edificazioni e cambi di destinazione d'uso per utilizzazioni extra-agricole, con le sole eccezioni di cui al comma 18.3;
- h. l'apertura di cave e miniere;
- i. la costruzione di recinzioni, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni e degli impianti tecnologici, purché realizzate in siepi miste o formazioni arbustive spinose o in pietra locale a secco o in legno locale secondo le tipologie tradizionali, coerentemente inserite nella trama parcellare, e tali da non modificare o ostacolare lo scorrimento delle acque e la fruizione libera dei sentieri; se in rete metallica, esclusivamente per la protezione dei fondi dai danni degli ungulati e della fauna selvatica;
- j. l'introduzione, la detenzione, il trasporto e porto da parte di privati di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, con le ulteriori specificazioni eventualmente recate dal Regolamento o da appositi atti deliberativi;
- k. l'installazione di serre fisse.

1. il transito dei mezzi motorizzati sui sentieri, fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio, per le attività agro-silvo-pastorali e per i mezzi necessari alla pulizia degli arenili;

18.3. Per il patrimonio edilizio esistente legittimo o legittimato, con usi extragricoli in atto alla data di adozione del piano del Parco (08/07/2008), che non hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici realizzate in totale assenza di permesso di costruire, DIA, sono ammessi per gli edifici ad uso abitativo interventi fino alla manutenzione straordinaria ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 s.m.i.; nei casi di comprovata residenza nello stabile da parte di proprietari o affittuari alla data di adozione del Piano sono ammessi interventi di restauro e risanamento conservativo ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 s.m.i..

Per i medesimi immobili che hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici realizzate in totale assenza di permesso di costruire, DIA, sono ammessi interventi fino alla manutenzione ordinaria ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 s.m.i.; nei casi di comprovata residenza nello stabile da parte di proprietari o affittuari alla data di adozione del Piano sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 s.m.i..

Per il patrimonio edilizio agricolo esistente sono ammessi interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia e cambio di funzione degli immobili ai soli fini dello sviluppo e della qualificazione delle attività agro-silvo-pastorali e agrituristici (ai sensi della L.R. 42/2000 s.m.i.). E' ammessa l'installazione, nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti, di piccoli impianti per la produzione d'energia alternativa, che non determinino apprezzabili impatti paesistici o ambientali.

18.4.- Ai fini del miglioramento dell'accessibilità pedonale e della fruizione naturalistica sono consentiti la manutenzione e il miglioramento della rete di percorrenze esistenti e l'eventuale riapertura di sentieri storici preesistenti, nonché gli interventi legati al risanamento, alla tutela e allo sviluppo del patrimonio boschivo, con le modalità di cui agli articoli successivi e con riferimento ai programmi di cui all'art. 13. Sono altresì consentiti tutti gli interventi di manutenzione delle infrastrutture di pubblica utilità quali le infrastrutture antincendio così come censite nel piano operativo AIB della Regione Toscana e gli interventi di cui al Capo II sezione IV del Regolamento forestale della Toscana (R.F.T.) approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003.

18.5.- Per gli interventi sul patrimonio edilizio di manutenzione ordinaria o straordinaria dovrà essere eseguita una verifica della presenza di eventuali colonie di Chiroteri o di rapaci notturni e dovrà essere messa in atto idonea progettazione in grado di garantire la loro permanenza e tutela con le modalità definite nel Regolamento del Parco.

Art.19.- Le zone C, di protezione

19.1.- Le zone C, di protezione, sono ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturalistici ed ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali, di produzione agricola od a particolari modelli insediativi o da forme significative di presidio ambientale. Gli usi e le attività compatibili sono quelli coerenti con le finalità di manutenzione, di ripristino e di riqualificazione delle attività agricole e forestali, degli elementi e dei segni fondamentali del paesaggio naturale ed agrario, di conservazione della biodiversità e delle componenti naturali in esse presenti. Sono ammessi, oltre agli usi e alle attività di carattere naturalistico (N), gli usi e le attività agro-silvo-pastorali (A) e quelli relativi alla funzione insediativa (UA) presente. Gli interventi e le azioni consentiti e necessari sono quelli di manutenzione e di riqualificazione (MA, RQ) del territorio agricolo e del patrimonio edilizio, di restituzione delle aree degradate (RE) e di conservazione (CO) delle risorse naturali. Compatibilmente con le finalità ed i limiti suddetti, sono ammessi gli interventi e le azioni volti a migliorare la fruibilità turistica, ricreativa, sportiva, didattica e culturale

che richiedano, al più, modeste modificazioni del suolo ed opere edilizie non eccedenti quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

19.2.- Sono in particolare vietati gli interventi e le azioni di cui all'art. 18.2, lettere a, b, d, e, f, g, h, i, j, k. ~~salvo che riguardino interventi a destinazione esclusivamente agricola o forestale, nell'ambito di progetti e programmi previsti dall'Ente Parco per la valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali, con eventuali limitati interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti comprovati da effettive esigenze e che comunque non contrastino con le altre disposizioni delle presenti Norme.~~

Inoltre, con riferimento agli ambiti di cui alla citata lettera a) art. 18.2, ma ad esclusione di quelli ricadenti negli habitat di cui alla Direttiva 92/43/CE "Habitat" ed alla normativa regionale (D.G.R. 16/06/2008 n. 454 e D.G.R. 15/12/2015 n. 1223), per gli interventi a destinazione solo ed esclusivamente di coltivazione agricola, possono essere autorizzate le trasformazioni boschive in aree coltivate, secondo gli indirizzi della Legge Forestale della Toscana (L.R.T. 21/03/2000 n. 39) e del Regolamento Forestale della Toscana (D.P.G.R. 08/08/2003 n. 48/R) e con le limitazioni e le prescrizioni previste dal Regolamento del Parco.

Sono altresì consentiti tutti gli interventi di manutenzione delle infrastrutture di pubblica utilità quali le infrastrutture antincendio così come censite nel piano operativo AIB della Regione Toscana e gli interventi di cui al Capo II sezione IV del Regolamento forestale della Toscana (R.F.T.) approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003.

19.3.- Per il patrimonio edilizio esistente legittimo o legittimato, a destinazione esclusivamente a civile abitazione, alla data di adozione del Piano del Parco (08/07/2008), che non hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici realizzate in totale assenza di permesso di costruire, DIA, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 s.m.i.. ~~Nell'ambito della ristrutturazione edilizia sono ammessi ampliamenti, ai soli fini dell'adeguamento igienico sanitario, effettuabili una sola volta, di superficie utile di non oltre mq. 15 per gli immobili che hanno una superficie utile inferiore a mq. 60.~~

Per i medesimi immobili di sopra citati, inoltre, sono ammessi interventi, effettuabili una sola volta, nell'ambito della sostituzione edilizia (L.R.T. 65/2014), consistenti, solo ed esclusivamente, nell'ampliamento dei manufatti all'esterno della sagoma esistente, ai soli fini dell'adeguamento igienico sanitario, per una superficie utile di non oltre mq. 15 a condizione che gli immobili oggetto di intervento abbiano una superficie utile inferiore a mq. 60

~~Per i medesimi immobili~~ Per il patrimonio edilizio esistente legittimo o legittimato, a destinazione esclusivamente a civile abitazione, alla data di adozione del Piano del Parco (08/07/2016), che hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici realizzate in totale assenza di permesso di costruire, DIA, sono ammessi interventi fino al restauro e risanamento conservativo ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 s.m.i..

Per gli immobili di interesse storico architettonico e paesaggistico sono consentiti esclusivamente interventi fino al restauro e risanamento conservativo del D.P.R. 380/2001 e della L.R.T. 65/2014 s.m.i.. Sono ammessi interventi a strutture ed edifici di servizio alle attività dell'Ente fino alla ristrutturazione, con eventuali ampliamenti per adeguamenti funzionali e miglioramento delle condizioni di sicurezza.

19.4.- La trasformazione di edifici esistenti è ammessa solo in funzione degli usi agrituristici ai sensi della L.R. 42/2000 e della L.R. 30/2003 s.m.i., la costruzione di nuovi edifici è ammessa solo in funzione degli usi agricoli e purché compresi in un programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale nei casi previsti dal Regolamento e dalla L.R.T. 65/2014 s.m.i., alle seguenti condizioni:

- a. ciascun edificio deve avere accesso diretto da strade esistenti, con esclusione di apertura di nuove strade;
- b. deve essere dimostrata l'impossibilità di soddisfare, con l'uso od il recupero dei manufatti esistenti, le documentate esigenze che motivano l'intervento;
- c. eventuali ampliamenti devono essere realizzati in adiacenza al centro aziendale esistente o agli insediamenti rurali preesistenti;
- d. la necessità ai fini della conduzione aziendale agricola e/o delle esigenze abitative del proprietario o del conduttore deve essere documentata da specifico piano di sviluppo aziendale che riguardi l'insieme dei fondi e delle attività dell'azienda interessata;
- e. la stipula di una convenzione;
- f. l'Ente vigilerà con appositi controlli periodici che le convenzioni di cui alla lettera e) siano rispettate.

19.5.- Al fine di migliorare le condizioni economiche, abitative e lavorative degli imprenditori agricoli e delle loro famiglie, l'Ente Parco, anche mediante intese con le altre autorità competenti, favorisce gli interventi di recupero, di riqualificazione e di potenziamento del patrimonio edilizio rurale, anche per usi ed attività integrative strettamente connesse con le attività degli imprenditori stessi. In particolare, per l'edificazione nelle zone agricole, costituisce priorità ai fini delle misure di sostegno e di incentivazione previste da disposizioni regionali, nazionali e comunitarie, l'inserimento di tali interventi nei programmi aziendali di miglioramento agricolo-ambientale.

19.6.- Ai fini del miglioramento dell'accessibilità pedonale e della fruizione naturalistica sono consentiti la manutenzione e il miglioramento della rete di percorrenze esistenti e l'eventuale apertura di nuovi sentieri, nonché gli interventi legati al risanamento, alla tutela e allo sviluppo del patrimonio boschivo, con le modalità di cui agli articoli successivi e con riferimento ai programmi di cui all'art. 13.

19.7.- Per gli interventi sul patrimonio edilizio di manutenzione ordinaria o straordinaria dovrà essere eseguita una verifica della presenza di eventuali colonie di Chiroteri o di rapaci notturni e dovrà essere messa in atto idonea progettazione in grado di garantire la loro permanenza e tutela con le modalità definite nel Regolamento del Parco.

Art.20.- Le zone D, di promozione economica e sociale

20.1.- Le zone D, di promozione economica e sociale, sono ambiti che, pur profondamente modificati dai processi di antropizzazione, risultano parte integrante del Parco anche in quanto idonei ad ospitare attività e servizi utili alla fruizione e alla valorizzazione del Parco stesso ed allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, ivi comprese le attività residenziali, artigianali, ricettive, turistiche e agrituristiche, ricreative e sportive, con le attrezzature e infrastrutture ad esse afferenti. Gli usi e le attività compatibili, oltre a quelli consentiti in tutte le altre zone, sono quelli definiti urbani ed abitativi (UA) o specialistici (S); gli interventi e le azioni consentiti, oltre a quanto consentito nelle altre zone, sono quelli volti alla riqualificazione delle aree urbanizzate e del patrimonio edilizio (RQ), alla restituzione dei beni di interesse storico-culturale (RE), alla trasformazione di aree edificate ed al loro riordino urbanistico ed edilizio (TR). Norme più specifiche sono definite, nei commi seguenti, per le diverse tipologie di aree ricomprese nelle zone D, nonché per le zone Ds - relative al Compendio Minerario - e per le zone De - relative al Progetto Sviluppo Ecoturismo di cui all'art. 13.2.

20.2.- In sede di formazione od adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in conformità col Piano del Parco possono essere apportate contenute rettifiche alla delimitazione delle zone D, concordate con l'Ente Parco per meglio aderire alle condizioni effettive dei luoghi, alle previsioni

urbanistiche dei suddetti strumenti ed alle prospettive attuative; tali modifiche non costituiscono variante del Piano del Parco ai sensi dell'art. 12 comma 6 della Legge 394/1991.

20.3.- La disciplina degli usi, delle attività e degli interventi nelle zone D è stabilita dagli strumenti urbanistici locali, predisposti ed approvati nel rispetto delle esigenze di difesa del suolo e degli altri vincoli e limitazioni di cui al successivo Titolo V, nonché sulla base dei seguenti indirizzi:

- a.- favorire lo sviluppo e la riqualificazione dell'assetto urbanistico in modo che esso, oltre a rispondere ai bisogni e alle attese delle popolazioni locali, migliori la qualità dei servizi e arricchisca le opportunità di fruizione del Parco;
- b.- favorire l'integrazione con il contesto ambientale e territoriale del Parco, controllandone l'accessibilità dalle aree urbane ed assicurando la coerenza massima possibile tra l'assetto urbanistico e le funzioni insediabili -da un lato- e -dall'altro- gli spazi naturali ed il sistema dei beni storici e culturali;
- c.- eliminare o mitigare gli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi e in atto, contrastando in particolare le tendenze insediative idonee a compromettere la leggibilità, l'immagine e la funzionalità del Parco, nella sua integralità, e favorendo, invece, gli interventi per attrezzature ed i servizi di interesse del Parco che assicurino anche il ridisegno dei margini, il riordino delle aree di frangia e la ricomposizione dei fronti urbani;
- d.- evitare o contenere gli sviluppi infrastrutturali, in particolare viabilistici, che possano generare flussi di traffico od altri effetti indotti negativi per la tutela delle risorse e dell'immagine del Parco, in particolare negli accessi e ai bordi delle aree a maggiore concentrazione;
- e.- indirizzare gli interventi verso il recupero del patrimonio edilizio esistente e la tutela dell'edificato storico o di pregio ambientale.

20.4.- Nei centri storici e nelle aree urbane consolidate ricomprese in zone D gli interventi e le azioni dovranno essere rivolti a riqualificare l'edificato urbano, con particolare attenzione per:

- a.- la qualificazione degli spazi e delle attrezzature pubbliche, favorendo la riagggregazione, attorno ai nodi principali della struttura urbana (soprattutto quelli storicamente consolidati), delle attività sociali, commerciali, ricreative e culturali e la loro miglior connessione con le reti fruibili del Parco;
- b.- il riordino delle parti di recente espansione e la valorizzazione, nelle parti di eventuale ulteriore espansione previste dagli strumenti urbanistici, delle trame insediative delle parti di più antica formazione, dei segni storici esistenti sul territorio e dei fattori morfologici caratterizzanti;
- c.- la riqualificazione e la ricomposizione dei margini urbani particolarmente degradati o non coerenti, con la formazione di cortine alberate o con la ricostituzione di fronti edilizi e anche con interventi di ricucitura;
- d.- la conservazione e tutela dei tessuti storici e degli edifici di valore storico-architettonico e testimoniale, con particolare riguardo per i beni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

20.5.- Nelle aree edificate a bassa densità ricomprese in zone D, caratterizzate da insediamenti diffusi di frangia dei centri urbani, con la perdurante significativa presenza di componenti agricole e di ampie aree libere vanno realizzate:

- a.- la riqualificazione e la rifunzionalizzazione del sistema dell'accessibilità e della sosta, diversificando i percorsi e le modalità di percorrenza in funzione delle mete turistiche di maggiore frequentazione;
- b.- la riqualificazione delle aree di recente edificazione in termini di coerenza tipologica e morfologica, evitando sostanziali aumenti dei carichi urbanistici e riducendo al minimo il consumo del suolo agricolo;

- c.- il mantenimento delle aree agricole interstiziali, limitando al minimo l'ulteriore consumo del suolo;
- d.- la qualificazione e la realizzazione delle attrezzature per lo sport e la ricreazione, anche in funzione del recupero delle aree degradate o destrutturate e con particolare attenzione alla formazione di sistemi del verde mirati anche al recupero ed alla protezione di componenti naturali eventualmente presenti nonché alla salvaguardia ed al recupero delle trame agricole esistenti.

20.6.- Nelle zone D, oltre agli interventi di recupero e ristrutturazione di cui all'art. 19.3, sono consentiti gli interventi di ampliamento e nuova edificazione previsti dagli strumenti urbanistici comunali coerenti con gli indirizzi di cui al comma 20.3.

20.7.- Per gli interventi sul patrimonio edilizio di manutenzione ordinaria o straordinaria dovrà essere eseguita una verifica della presenza di eventuali colonie di Chiroteri o di rapaci notturni e dovrà essere messa in atto idonea progettazione in grado di garantire la loro permanenza e tutela con le modalità definite nel Regolamento del Parco.

20.78.- Nella zona Ds, individuata nel Compendio Minerario di Rio Marina, di Capoliveri e di Porto Azzurro, in assenza del progetto di valorizzazione di cui all'art. 13.3 sono ammessi sugli immobili esistenti i seguenti interventi:

- demolizione delle strutture precarie di nullo valore storico-testimoniale e di archeologia industriale;
- rimessa ripristino e interventi tesi alla conservazione delle strutture di valore storico-testimoniale e archeologia industriale; manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia per gli edifici di servizio necessaria alla valorizzazione delle attività del Parco.
- opere e infrastrutture eseguite da un ente pubblico, destinate al conseguimento di un pubblica interesse.

20.89.- Nelle zone De, interessate dal Progetto Sviluppo Ecoturismo di cui all'art. 13.2, gli interventi previsti, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 20.3., sono definiti dal suddetto Progetto, con specifico riferimento alle singole strutture ricettive esistenti, distintamente individuate nelle tavole di Piano, e ricadenti all'interno del perimetro del Parco. In carenza del suddetto Progetto sono consentiti, sulle strutture esistenti, interventi finalizzati a qualificare le strutture ai sensi del D.P.C.M. 21/10/2008 e della L.R. 42/2000 e s.m. e i. ~~L.R. 14/2005~~, e D.P.G.R. n. 18/R del 23/04/2001 e s. m. e i. ~~D.P.G.R. 46/R del 07/08/2007~~, senza aumento di capacità ricettiva.

Art.21.- Aree contigue

21.1- L'Ente Parco, in considerazione delle caratteristiche delle perimetrazioni delle aree del Parco e dei riflessi che esse determinano sulla tutela e valorizzazione delle risorse del Parco stesso, promuove le iniziative e gli accordi opportuni per l'istituzione e la disciplina delle aree contigue da parte della Regione Toscana, secondo gli indirizzi di seguito proposti. In coerenza con eventuali verifiche della perimetrazione del parco al fine di includere le parti di riconosciuto valore ambientale e paesaggistico, anche sulla base dei quadri conoscitivi dei Piani Strutturali e dei Regolamenti Urbanistici comunali.

21.2.- Nelle aree contigue, gli strumenti urbanistici, territoriali e paesistici, e le eventuali misure specifiche di competenza della Regione, degli Enti Locali e dell'Ente Parco debbono tener conto degli obiettivi indicati dal successivo Titolo V e debbono, in particolare, essere volti a:

- a.- assicurare la conservazione e la funzionalità strutturale ed ecosistemica delle risorse del Parco e dell'area contigua e migliorare la fruibilità e il godimento del Parco stesso da parte del pubblico nonché le attività agro-silvo-patorali compatibili con le finalità del Parco;
- b.- disciplinare l'esercizio della caccia, riservandola ai residenti dei Comuni del Parco;
- c.- evitare e, nei casi di attività esistente o necessaria per interventi di enti pubblici, disciplinare l'attività estrattiva e quella idonea ad incidere sui fondali marini; disciplinare l'utilizzazione di tutte le risorse non rinnovabili, limitandola a tutela dell'ambiente e dei valori del Parco, promuovendo il recupero ambientale delle aree dismesse;
- d.- evitare e, comunque, disciplinare, limitandole, le altre attività suscettibili di interferire con il funzionamento strutturale ed ecosistemico del Parco e dell'area contigua;
- e.- regolamentare, coordinare e monitorare i carichi antropici sulla fascia costiera, al fine di migliorare l'accessibilità e la qualità ambientale per residenti e visitatori, di qualificare il sistema dei servizi alla balneazione e l'uso dei campi-boa, di migliorare i punti di ormeggio e le strutture ad esse collegate, di collegare il sistema di fruizione delle spiagge con il sistema dei percorsi escursionistici, di rivitalizzare le aree del paesaggio rurale degradato.

21.3.- Nelle aree contigue, ai sensi dell'art. 32 L. 394/1991, la disciplina posta in essere dai soggetti istituzionali competenti assoggetta all'autorizzazione dell'Ente Parco, gli interventi e le azioni suscettibili di pregiudicare la conservazione delle risorse e dei valori del Parco, con particolare riguardo per:

- a.- apertura di nuove discariche di qualsiasi tipo ed ampliamento di quelle esistenti; in sede di applicazione di tale divieto, non è considerata attività di discarica il deposito di materiale inerte vagliato, anche se proveniente da risulta, per il recupero ambientale di cave dimesse o abbandonate;
- b.- apertura di nuove attività estrattive ed ampliamento di cave o miniere esistenti, salvo quanto disposto dagli specifici piani regionali;
- c.- derivazione di acque da corpi idrici il cui bacino idrografico ricada, anche solo parzialmente, nel territorio del Parco o delle aree contigue.

21.4.- Ai sensi dell'art. 32 L. 394/1991, nelle aree contigue i soggetti istituzionali competenti adottano misure volte ad evitare:

- a.- l'immissione di specie faunistiche o floristiche estranee alle zoocenosi e alle fitocenosi autoctone, comprese quelle interessate dai piani di cui all'art. 4 della Direttiva 99/105/CE, nonché l'introduzione di piante appartenenti a specie autoctone, ma geneticamente modificate nonché di parti di esse come elencate nell'art. 2 della medesima direttiva;
- b.- la coltivazione di piante geneticamente modificate o l'introduzione di semi e parti di pianta che possano potenzialmente riprodursi.

TITOLO IV - ZONE A DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE A MARE

CAPO I – ISOLA DI CAPRAIA

Art.22- Oggetto e definizioni

22.1.- Il presente Capo definisce la suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina tutelata dell'Isola di Capraia, come delimitata ai sensi del D.P.R. 22/07/1996, e individua le attività consentite all'interno di ciascuna zona, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 31 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

22.2.- Ai fini del presente Capo si intende per:

- «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina ~~protetta~~ tutelata delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
- «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
- «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
- «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe;
- «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turisticoricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
- «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con o senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
- «locazione di unità navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
- «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;
- «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

- «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
- «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo;
- «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune ricadente nell'area marina ~~protetta~~ tutelata, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nel Comune ricadente nell'area marina ~~protetta~~ tutelata;
- «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- «~~riprese professionali~~», ~~riprese fotografiche, cinematografiche, televisive utilizzate per compiere un'operazione specializzata, cioè un'attività che prevede l'effettuazione di un servizio a scopo commerciale a titolo oneroso o meno o con fini di lucro;~~
- «~~riprese amatoriali~~», ~~riprese fotografiche, cinematografiche, per un uso a carattere strettamente personale;~~
- «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina ~~protetta~~ tutelata;
- «trasporto di linea», l'attività di trasporto passeggeri svolta da unità adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprietà di società e armatori;
- «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
- «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche o operatori specializzati iscritti a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino.

Art.23.- Zonazione dell'area marina

23.1.- L'area marina dell'Isola di Capraia è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, riportate nell'elaborazione grafica allegata al Piano del Parco (Tav. B3 – Zonazione a mare Isola di Capraia), del quale costituisce parte integrante.

23.2.- L'area a mare dell'Isola di Capraia è suddivisa, in funzione del diverso grado di tutela e di protezione necessarie, nelle seguenti zone:

- zone MA;
- zone MA – area archeologica;
- zone MB a regolamentazione ristretta e MB;
- zone MC;
- zone MD.

23.3.- La zona MA comprende i seguenti tratti di mare:

a) il tratto di mare prospiciente la costa che va dalla punta a nord di Cala del Vetriolo a Punta del Fondo, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
42 in costa	43° 1'40.61"N	9°47'47.27"E
28	43° 1'47.13"N	9°47'14.68"E
29	43° 2'23.00"N	9°47'24.33"E
43 in costa	43° 2'16.90"N	9°47'54.87"E

b) il tratto di mare prospiciente la costa che va da Punta delle Linguelle alla zona a sud di Punta delle Cote, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
40 in costa	43° 0'22.82"N	9°48'5.49"E
25	43° 0'16.80"N	9°47'55.98"E
26	43° 0'48.22"N	9°47'35.37"E
41 in costa	43° 0'49.09"N	9°47'56.99"E

23.4.- La zona MA – area archeologica, comprende i seguenti tratti di mare:

a) il tratto di mare prospiciente la costa delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
33	43° 4'25.61"N	9°49'45.41"E
34	43° 4'22.25"N	9°49'56.69"E
35	43° 4'18.35"N	9°49'54.83"E
36	43° 4'21.77"N	9°49'43.31"E

23.5.- La zona MB a regolamentazione ristretta, comprende i seguenti tratti di mare:

a) il tratto di mare prospiciente la costa che va da Punta del Fondo alla baia a nord di Punta del Seccatoia, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
43 in costa	43° 2'16.90"N	9°47'54.87"E
29	43° 2'23.00"N	9°47'24.33"E
30	43° 3'15.84"N	9°47'38.55"E
31	43° 3'43.99"N	9°48'6.39"E
44 in costa	43° 3'31.23"N	9°48'31.04"E

23.6.- La zona MB, comprende i seguenti tratti di mare:

a) il tratto di mare prospiciente la costa che va dalla baia a nord di Punta del Seccatoia a Punta del Vecchiaione, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
44 in costa	43° 3'31.23"N	9°48'31.04"E
31	43° 3'43.99"N	9°48'6.39"E
32	43° 3'52.42"N	9°48'14.73"E
19	43° 4'42.28"N	9°49'37.13"E
20	43° 4'31.13"N	9°50'3.12"E

21	43° 4'1.93"N	9°50'32.05"E
37 in costa	43° 3'52.90"N	9°50'14.16"E

b) il tratto di mare prospiciente la costa che va dalla zona a sud di Punta delle Cote alla punta a nord di Cala del Vetriolo, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
41 in costa	43° 0'49.09"N	9°47'56.99"E
26	43° 0'48.22"N	9°47'35.37"E
27	43° 1'28.08"N	9°47'9.22"E
28	43° 1'47.13"N	9°47'14.68"E
42 in costa	43° 1'40.61"N	9°47'47.27"E

c) il tratto di mare prospiciente la costa che va dalla zona di Punta Ortondomo alla Punta delle Linguelle, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
39 in costa	43° 0'44.06"N	9°49'14.41"E
22	43° 0'36.64"N	9°49'37.01"E
23	43° 0'10.82"N	9°49'21.37"E
24	42°59'49.93"N	9°48'37.68"E
25	43° 0'16.80"N	9°47'55.98"E
40 in costa	43° 0'22.82"N	9°48'5.49"E

23.7.- La zona MC, comprende i seguenti tratti di mare:

a) il tratto di mare prospiciente la costa ed esterno alle zone di cui ai precedenti commi che va da Punta della Civitata a Punta del Vecchione, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
38 in costa	43° 1'34.37"N	9°50'30.79"E
12	43° 1'7.95"N	9°51'50.94"E
13	42°59'37.06"N	9°50'9.02"E
14	42°59'1.89"N	9°48'38.66"E
15	42°59'40.83"N	9°46'59.21"E
16	43° 1'25.38"N	9°46'2.49"E
17	43° 3'28.49"N	9°46'35.31"E
18	43° 4'17.07"N	9°47'27.11"E
10	43° 5'24.23"N	9°49'40.65"E
11	43° 4'29.16"N	9°51'26.02"E
21	43° 4'1.93"N	9°50'32.05"E
20	43° 4'31.13"N	9°50'3.12"E
19	43° 4'42.28"N	9°49'37.13"E
32	43° 3'52.42"N	9°48'14.73"E
31	43° 3'43.99"N	9°48'6.39"E
30	43° 3'15.84"N	9°47'38.55"E
29	43° 2'23.00"N	9°47'24.33"E
28	43° 1'47.13"N	9°47'14.68"E
27	43° 1'28.08"N	9°47'9.22"E
26	43° 0'48.22"N	9°47'35.37"E
25	43° 0'16.80"N	9°47'55.98"E

24	42°59'49.93"N	9°48'37.68"E
23	43° 0'10.82"N	9°49'21.37"E
22	43° 0'36.64"N	9°49'37.01"E
39 in costa	43° 0'44.06"N	9°49'14.41"E

23.8.- La zona MD, comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina, come delimitato nel DPR 22.07.1996 e riportato nell'elaborazione grafica allegata al Piano del Parco (Tav. B3 – Zonazione a mare Isola di Capraia), delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
46 in costa	43° 2'30.60"N	9°50'44.36"E
3	43° 2'54.72"N	9°55'4.46"E
4	43° 0'19.77"N	9°54'17.26"E
5	42°57'0.67"N	9°48'41.14"E
6	42°58'24.56"N	9°44'58.95"E
7	43° 1'18.59"N	9°43'16.29"E
8	43° 3'59.94"N	9°43'57.77"E
9	43° 5'24.94"N	9°45'15.85"E
1	43° 7'19.93"N	9°49'50.36"E
2	43° 5'30.82"N	9°53'28.32"E
45 in costa	43° 3'20.78"N	9°50'9.84"E
37 in costa	43° 3'52.90"N	9°50'14.16"E
21	43° 4'1.93"N	9°50'32.05"E
11	43° 4'29.16"N	9°51'26.02"E
10	43° 5'24.23"N	9°49'40.65"E
18	43° 4'17.07"N	9°47'27.11"E
17	43° 3'28.49"N	9°46'35.31"E
16	43° 1'25.38"N	9°46'2.49"E
15	42°59'40.83"N	9°46'59.21"E
14	42°59'1.89"N	9°48'38.66"E
13	42°59'37.06"N	9°50'9.02"E
12	43° 1'7.95"N	9°51'50.94"E
38 in costa	43° 1'34.37"N	9°50'30.79"E

23.9.- Le coordinate geografiche indicate nelle presenti norme sono riferite al sistema geodetico mondiale WGS 84.

Art.24.- Attività non consentite

24.1.- Nell'area marina dell'Isola di Capraia non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente. In particolare, salvo quanto stabilito nei successivi articoli, non è consentita:

- a.- qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
- b.- qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;

- c.- qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
- d.- qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
- e.- l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
- f.- l'uso di fuochi all'aperto.

Art.25.- Zona MA e Zona MA – area archeologica

25.1.- Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina e delle sue finalità istitutive, nella Zona MA, le seguenti attività sono:

<u>Attività</u>	<u>Zona MA</u>
Scarichi idrici	Vietata
Soccorso, sorveglianza e servizio	Consentita
Ricerca scientifica	Autorizzata
Riprese fotografiche, cinematografiche, televisive: Professionali Amatoriali	Autorizzata Consentita
Balneazione/Snorkeling	Vietata
Immersioni: Immersioni notturne individuali/gruppo Immersioni diurne individuali/gruppo Visite guidate subacquee	Vietata Vietata Vietata
Navigazione: Navigazione a vela, remi e pedali Navigazione con propulsori elettrici Navigazione Natanti a motore Navigazione Imbarcazioni a motore Navigazione Navi da diporto Moto d'acqua, Acquascooter, Sci nautico Visite guidate - Trasporto collettivo Navigazione mezzi di linea	Vietata Vietata Vietata Vietata Vietata Vietata Vietata Vietata
Ancoraggio: Residenti Non residenti	Vietata Vietata
Ormeggio	Vietata
Noleggior e locazione unità da diporto	Consentita (Regolamentata)
Pesca professionale: Pesca a strascico Ripopolamento attivo	Vietata Vietato

Acquacoltura	Vietata
Pesca subacquea	Vietata
Piccola pesca artigianale residenti	Vietata
Piccola pesca artigianale non residenti	Vietata
Pescaturismo residenti	Vietata
Pesca non professionale:	
Pesca sportiva residenti e proprietari di abitazione	Vietata
Pesca sportiva non residenti	Vietata
Pesca sportiva in apnea	Vietata
Gare di pesca sportive	Vietata
Attività ed eventi sportivi e ricreativi	Vietata

25.2.- Nella Zona MA – area archeologica vige l’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Livorno n. 41/2007 del 26/04/2007 che prevede il divieto di sosta, pesca, ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e di superficie.

Art.26.- Zona MB a regolamentazione ristretta e Zona MB

26.1.- Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina e delle sue finalità istitutive, nella Zona MB a regolamentazione ristretta e nella Zona MB, le seguenti attività sono:

<u>Attività</u>	<u>Zona MB a reg. ristretta</u>	<u>Zona MB</u>
Scarichi idrici	Vietata	Vietata
Soccorso, sorveglianza e servizio	Consentita	Consentita
Ricerca scientifica	Autorizzata	Autorizzata
Riprese fotografiche, cinematografiche, televisive:		
Professionali	Autorizzata	Autorizzata
Amatoriali	Consentita	Consentita
Balneazione/Snorkeling	Consentita	Consentita
Immersioni:		
Immersioni notturne individuali/gruppo	Vietata	Vietata
Immersioni diurne individuali/gruppo	Vietata	Vietata
Visite guidate subacquee	Autorizzate (in aree e su percorsi stabiliti dall’Ente)	Consentita (Regolamentata)
Navigazione:		
Navigazione a vela, remi e pedali	Consentita	Consentita
Navigazione con propulsori elettrici	Consentita	Consentita
Navigazione Natanti a motore	Vietata Consentita con limitazioni	Consentita con limitazioni
Navigazione Imbarcazioni a motore	Vietata Consentita per imbarcazioni fino a 10 metri con limitazioni	Consentita con limitazioni
Navigazione Navi da diporto	Vietata	Vietata
Moto d’acqua, Acquascooter, Sci nautico	Vietata	Vietata

Visite guidate - Trasporto collettivo	Vietata Autorizzata per quanto previsto per le visite guidate subacquee e per le barche dei residenti che accompagnano gruppi per fini escursionistici	Autorizzata (Regolamentata) Consentita con limitazioni Autorizzata per quanto previsto per le visite guidate subacquee e per le barche dei residenti fino a 10 metri che accompagnano gruppi per fini escursionistici
Navigazione mezzi di linea	Vietata	Vietata
Ancoraggio: Residenti	Consentita a natanti e imbarcazioni fino a 10 metri in aree individuate dal soggetto gestore	Consentita a natanti e imbarcazioni in aree individuate dal soggetto gestore
Non residenti	Consentita a natanti e imbarcazioni fino a 10 metri in aree individuate dal soggetto gestore	Consentita a natanti e imbarcazioni <u>con limitazioni</u> in aree individuate dal soggetto gestore
Ormeggio	Consentita in aree individuate dal soggetto gestore	Consentita in aree individuate dal soggetto gestore
Noleggior e locazione unità da diporto	Consentita (Regolamentata)	Consentita (Regolamentata)
Pesca professionale: Pesca a strascico Ripopolamento attivo Acquacoltura Pesca subacquea Piccola pesca artigianale residenti Piccola pesca artigianale non residenti Pescaturismo residenti	Vietata Vietato Vietata Vietata Vietata Vietata Vietata Vietata	Vietata Vietato Vietata Vietata Vietata Autorizzata Vietata Autorizzata
Pesca non professionale: Pesca sportiva residenti e proprietari di abitazione Pesca sportiva non residenti Pesca sportiva in apnea Gare di pesca sportive	Vietata Vietata Vietata Vietata	Autorizzata (Regolamentata) Vietata Vietata Vietata
Attività ed eventi sportivi e ricreativi	Vietata	Vietata Autorizzata (Regolamentata)

Art.27.- Zona MC

27.1.- Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina e delle sue finalità istitutive, nella Zona MC, le seguenti attività sono:

<u>Attività</u>	<u>Zona MC</u>
Scarichi idrici	Vietata
Soccorso, sorveglianza e servizio	Consentita
Ricerca scientifica	Autorizzata
Riprese fotografiche, cinematografiche, televisive: Professionali Amatoriali	Autorizzata Consentita
Balneazione/Snorkeling	Consentita
Immersioni: Immersioni notturne individuali/gruppo Immersioni diurne individuali/gruppo Visite guidate subacquee	Vietata Autorizzata Consentita (Regolamentata)
Navigazione: Navigazione a vela, remi e pedali Navigazione con propulsori elettrici Navigazione Natanti a motore Navigazione Imbarcazioni a motore Navigazione Navi da diporto Moto d'acqua, Acquascooter, Sci nautico Visite guidate - Trasporto collettivo Navigazione mezzi di linea	Consentita Consentita Consentita con limitazioni Consentita con limitazioni Consentita con limitazioni Vietata Consentita con limitazioni Consentita con limitazioni
Ancoraggio: Residenti Non residenti	Consentita a unità navali in aree individuate dal soggetto gestore Consentita con limitazioni a unità navali in aree individuate dal soggetto gestore
Ormeaggio	Consentita (porti, moli, banchine ed aree individuate dal soggetto gestore)
Noleggio e locazione unità da diporto	Consentita (Regolamentata)
Pesca professionale: Pesca a strascico Ripopolamento attivo Acquacoltura Pesca subacquea Piccola pesca artigianale residenti Piccola pesca artigianale non residenti Pescaturismo residenti	Vietata Vietato Vietata Vietata Consentita con limitazioni Vietata Consentita con limitazioni
Pesca non professionale: Pesca sportiva residenti e proprietari di abitazione Pesca sportiva non residenti Pesca sportiva in apnea	Autorizzata (Regolamentata) Autorizzata (Regolamentata) Vietata

Gare di pesca sportive	Vietata
Attività ed eventi sportivi e ricreativi	Autorizzata (Regolamentata)

Art.28.- Zona MD

28.1.- Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina e delle sue finalità istitutive, nella Zona MD, le seguenti attività sono:

<u>Attività</u>	<u>Zona MD</u>
Scarichi idrici	Vietata
Soccorso, sorveglianza e servizio	Consentita
Ricerca scientifica	Consentita
Riprese fotografiche, cinematografiche, televisive:	
Professionali	Consentita
Amatoriali	Consentita
Balneazione/Snorkeling	Consentita
Immersioni:	
Immersioni notturne individuali/gruppo	Consentita
Immersioni diurne individuali/gruppo	Consentita
Visite guidate subacquee	Consentita
Navigazione:	
Navigazione a vela, remi e pedali	Consentita
Navigazione con propulsori elettrici	Consentita
Navigazione Natanti a motore	Consentita
Navigazione Imbarcazioni a motore	Consentita
Navigazione Navi da diporto	Consentita
Moto d'acqua, Acquascooter, Sci nautico	Consentito solo lo sci nautico/wakeboard
Visite guidate - Trasporto collettivo	Consentita
Navigazione mezzi di linea	Consentita
Ancoraggio:	
Residenti	Consentita
Non residenti	Consentita
Ormeaggio	Consentita (porti, moli, banchine ed aree individuate dal soggetto gestore)
Noleggiate e locazione unità da diporto	Consentita (Regolamentata)
Pesca professionale:	
Pesca a strascico	Vietata
Ripopolamento attivo	Vietato
Acquacoltura	Autorizzata
Pesca subacquea	Vietata
Piccola pesca artigianale residenti	Consentita con limitazioni
Piccola pesca artigianale non residenti	Vietata

Pescaturismo residenti	Consentita con limitazioni
Pesca non professionale: Pesca sportiva residenti e proprietari di abitazione	Consentita con limitazioni
Pesca sportiva non residenti	Autorizzata (Regolamentata) Consentita con limitazioni
Pesca sportiva in apnea	Autorizzata (Regolamentata)
Gare di pesca sportive	Autorizzata (Regolamentata)
Attività ed eventi sportivi e ricreativi	Autorizzata (Regolamentata)

Art.29.- Attività consentite con limitazioni

29.1.- Nell'area marina dell'Isola di Capraia non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.

29.2.- Nelle aree marine le unità da diporto sono classificate, oltre che in funzione della dimensione, in funzione del potenziale impatto sull'ambiente marino, secondo lo schema seguente:

A1) unità a impatto minimo, in linea con uno dei seguenti requisiti:

- a) con esclusiva propulsione a vela (derive);
- b) con esclusiva propulsione a remi o a pedali;
- c) con esclusiva propulsione con motore elettrico in linea con la Direttiva 2003/44/CE;

A2) unità eco-compatibili, in linea con uno dei seguenti requisiti:

- a) natanti e imbarcazioni in linea con la Direttiva 2003/44/CE;
- b) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78;
- c) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
- d) unità equipaggiate con motore in linea con la Direttiva 2003/44/CE (fuoribordo o entroborde a 4 tempi benzina verde, fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta, entroborde diesel conforme alla Direttiva)
- e) unità equipaggiate con motore entroborde o fuoribordo alimentato con biodiesel, etanolo, gas o altri carburanti "ecologici";

B) altre unità.

In relazione al sopra citato schema:

- ~~nelle Zone MB la Navigazione è consentita con Imbarcazioni a motore eco-compatibili,~~
- ~~nelle Zone MC la Navigazione è consentita con Navi da diporto eco-compatibili.~~

- nelle Zone MB a regolamentazione ristretta e nelle Zone MC la Navigazione è consentita:
 - a) agli scafi a impatto minimo di cui al punto A1),
 - b) ai natanti,
 - c) alle imbarcazioni eco-compatibili di cui al punto A2),
 - d) alle imbarcazioni e natanti non ricomprese nel punto A2 fino al 31 dicembre 2020;
- nelle Zone MC la Navigazione è consentita:
 - a) agli scafi a impatto minimo di cui al punto A1);
 - b) ai natanti;
 - c) alle imbarcazioni;
 - d) alle navi da diporto eco-compatibili di cui al punto A2).

Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

29.3.- Nell'area marina dell'Isola di Capraia l'attività di acquacoltura è consentita nella Zona MD, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

Gli eventuali nuovi impianti di acquacoltura dovranno essere localizzati esternamente alle aree interessate dall'habitat dei posidonieti e del coralligeno (batimetria > 40 m) e ad una distanza adeguata dalla costa al fine di sfruttare le correnti marine per ridurre eventuali fenomeni di eutrofizzazione.

Per tali impianti dovrà essere eseguito il monitoraggio degli effetti sulle biocenosi marine dei medesimi e delle attività di pesca, anche in riferimento ai loro effetti cumulativi.

Dovrà, inoltre, essere effettuata la scelta delle migliori tecnologie di impianti di acquacoltura sostenibile secondo le esperienze già attuate nell'ambito dei parchi marini e delle aree marine protette a livello mediterraneo, e valorizzando l'esperienza già attuata con l'impianto di acquacoltura esistente a Capraia.

I singoli progetti di impianti di acquacoltura dovranno essere soggetti ad approfonditi processi di valutazione di incidenza.

29.34.- Nell'area marina dell'Isola di Capraia la piccola pesca artigianale:

- è consentita nella Zona MB, previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori, alle imprese ed alle cooperative di pesca aventi sede legale o operativa nel comune di Capraia Isola alla data di entrata in vigore delle presenti Norme, con i seguenti attrezzi:

1. attrezzi da posta
2. palangari
3. lenze
4. fonti luminose
5. nasse

e modalità da definire successivamente;

- è liberamente consentita nella Zona MC e MD, riservata ai pescatori, alle imprese ed alle cooperative di pesca aventi sede legale o operativa nel comune di Capraia Isola alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:

1. attrezzi da posta
2. palangari
3. lenze
4. fonti luminose
5. nasse

e modalità da definire successivamente.

L'ancoraggio degli attrezzi e delle unità da pesca è consentito esclusivamente nell'esercizio delle attività di pesca.

A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina ~~protetta~~ tutelata, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:

- a. caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;
- b. calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;
- c. misure minime di cattura delle specie aliutiche commerciali e non;
- d. misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.

29.45.- Nell'area marina dell'Isola di Capraia l'attività di pescaturismo:

- è consentita nella Zona MB, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale di cui al precedente comma, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente comma, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo;
- è liberamente consentita nella Zona MC e MD, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale di cui al precedente comma, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente comma, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo.

Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori. Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina ~~protetta~~ **tutelata**, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.

29.56.- Nell'area marina dell'Isola di Capraia l'attività di pesca sportiva:

- è consentita nella zona MB, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola, con i seguenti attrezzi e modalità:
 - a. una lenza o un bolentino o un palamito con numero di ami non superiore a 70, fermo restante il limite di 200 ami ad imbarcazione
 - b. il prelievo di pesci e molluschi (fatte salve le specie protette dalle vigenti normative) fino a 5 kg complessivi giornalieri a persona, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore; in ogni caso non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga
 - c. ~~divieto di raccolta~~ **il prelievo del riccio di mare (Paracentrotus lividus) è consentita solo ai residenti e proprietari di abitazione nel comune di Capraia Isola per un numero massimo di esemplari di 10 al giorno per persona; il prelievo è vietato comunque nei mesi di maggio e giugno;**
- è consentita nella zona MC, previa autorizzazione dell'Ente gestore, **ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola**, con i seguenti attrezzi e modalità:
 - a. una lenza o un bolentino o un palamito con numero di ami non superiore a 70, fermo restante il limite di 200 ami ad imbarcazione
 - b. il prelievo di pesci, molluschi (fatte salve le specie protette dalle vigenti normative) fino a 5 kg complessivi giornalieri a persona, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore; in ogni caso non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga
 - c. il prelievo del riccio di mare (Paracentrotus lividus) ~~pari a 50 esemplari al giorno a persona~~ **per un numero massimo di esemplari di 10 al giorno per persona;** il prelievo è vietato comunque nei mesi di maggio e giugno;
- è consentita nella zona MC, previa autorizzazione dell'Ente gestore, **per i soli non residenti o non proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola**, con i seguenti attrezzi e modalità:
 - a. una lenza o un bolentino ~~o un palamito con numero di ami non superiore a 70, fermo restante il limite di 200 ami ad imbarcazione;~~
 - b. il prelievo di pesci, molluschi (fatte salve le specie protette dalle vigenti normative) fino a 5 kg complessivi giornalieri a persona, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore; in ogni caso non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga;
 - c. ~~il prelievo del riccio di mare (Paracentrotus lividus) pari a 50 esemplari al giorno a persona; il prelievo è vietato comunque nei mesi di maggio e giugno~~

- è liberamente consentita nella zona MD ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola con gli stessi attrezzi e le stesse modalità di cui al precedente comma. Per i soli non residenti o **non** proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola, è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore **con gli stessi attrezzi e le stesse modalità di cui al precedente comma.**

Gli attrezzi e le modalità elencate nei sopra citati commi potranno essere modificati e/o vietati automaticamente con l'entrata in vigore di nuove Leggi nazionali riguardanti il settore ittico che pongano divieti espliciti nell'utilizzo dei medesimi attrezzi e modalità per la pesca sportiva.

L'ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca sportiva anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina ~~protetta~~ **tutelata.**

Al fine di determinare la capacità di carico dell'area marina ~~protetta~~ **tutelata**, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività di prelievo e adeguata, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca sportiva, indicando in particolare:

- a. caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca sportiva utilizzabili;
- b. calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;
- c. misure minime di cattura per le varie specie;
- d. misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.

Nell'area marina dell'Isola di Capraia l'attività di pesca sportiva in apnea è consentita nella zona MD, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con i seguenti attrezzi e modalità:

- a. utilizzo del solo arpione,
- b. divieto di pesca alla cernia.

Nell'area marina dell'Isola di Capraia le gare di pesca sportiva sono consentite nella zona MD, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nei limiti e con i metodi stabiliti all'atto dell'autorizzazione.

29.67.- Nell'area marina dell'Isola di Capraia le attività e gli eventi sportivi e ricreativi sono consentiti nella zona **MB**, MC e MD, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente Gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell'~~A~~area ~~M~~marina ~~Protetta~~ **tutelata**, nonché di svolgere specifiche attività di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell'ambiente fruito e di fornire agli stessi l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente Gestore.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento degli eventi di attività sportive e ricreative, i soggetti richiedenti devono:

- essere legittimati secondo la normativa vigente in materia allo svolgimento dell'attività;
- indicare le caratteristiche delle unità navali e/o altri mezzi idonei allo scopo utilizzati per l'attività;
- fornire specifica relazione sulle modalità di svolgimento e sui contenuti oggetto dell'attività.

Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte senza arrecare danno all'ambiente naturale e in particolare senza provocare disturbo alla fauna; a tal fine devono essere scelti luoghi, percorsi, mezzi e modalità adeguati e devono essere rispettate le norme comportamentali.

Art.30.- Attività regolamentate

Per quanto non specificato nelle presenti norme, relativamente alle attività regolamentate si rinvia al Regolamento del Parco.

TITOLO V - VINCOLI, INDIRIZZI E CRITERI PARTICOLARI

CAPO I - TUTELA ED USO DELLE RISORSE

Art.31- Tutela e valorizzazione delle aree marine

31.1.- Per gli ambiti delle aree marine tutelate dal D.P.R. 22/07/1996 e dal D.M.A. 19/12/1997, ove non sia ancora stata istituita la zonazione a mare, sono confermate, in via transitoria, le norme di salvaguardia di cui ai decreti istitutivi.

31.2.- Negli ambiti di cui all'art. 31.1., definiti come Zone 1, sono esclusi tutti gli interventi e le azioni nonché gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi. In particolare sono vietate:

- a.- la pesca sportiva e professionale, con qualunque mezzo esercitata;
- b.- l'immersione con apparecchi autorespiratori, salvo le immersioni autorizzate dall'Ente Parco per finalità di ricerca scientifica ed archeologica e per attività cine-fotografica;
- c.- l'alterazione, diretta o indiretta, dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonché l'immissione di rifiuti e di sostanze tossiche o, comunque, inquinanti;
- d.- la navigazione, l'accesso, la sosta e l'ancoraggio di navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, salvo quanto disposto dall'Ente Parco per i soli residenti e per i proprietari di abitazioni nelle isole di Gorgona e Giannutri muniti di autorizzazione dell'Ente Parco e/o per motivi di servizio.

31.3.- Negli ambiti di cui all'art. 31.1., definiti come Zone 1, sono ammessi:

- le attività di servizio per la vigilanza,
- le attività per lo studio e la ricerca autorizzate dall'Ente Parco,
- le attività adibite ai servizi di collegamento o alla necessità dei residenti sulle isole,
- la realizzazione di ormeggi per attracchi temporanei non stanziali, collegati ad attività di interesse scientifico, ricerca e sperimentazione.

31.4.- Per quanto riguarda la disciplina delle aree a mare dell'Isola di Capraia si rinvia al Titolo IV – Capo I delle presenti norme.

31.5.- Per le attività consentite e disciplinate all'art. 31 comma 3, in conformità con quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e con quanto previsto dalle misure di conservazione delle ZSC (Zone di Protezione Speciale) e delle ZPS (Zone di Protezione Speciale), dovranno obbligatoriamente essere redatti degli studi di incidenza.

Art.32.- Tutela del patrimonio naturale

32.1.- La gestione naturalistica è progettata ed attuata tenendo conto delle esigenze dei diversi campi di azione (vegetazionale, faunistico, geologico ecc.), assicurando un'azione integrata ed attribuendo agli interventi specifiche priorità. Il piano di gestione ordina e coordina le azioni sulle risorse naturali anche al fine di stabilire e mantenere relazioni equilibrate tra di esse.

Il Piano, nel proprio perimetro di competenza, definisce orientamenti gestionali specifici per alcune aree individuate nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3 nella carta di sintesi del patrimonio naturale degli ambiti di valorizzazione come segue:

- aree di non intervento, in cui le dinamiche naturali devono essere preservate senza necessità di intervenire;

- aree di conservazione in cui le azioni debbono essere rivolte essenzialmente alla conservazione delle emergenze floristiche, vegetazionali e paesistiche esistenti;
- aree di riqualificazione, in cui le azioni devono mirare a ricostruire forme di vegetazione più evoluta;
- aree di recupero, in cui le azioni devono mirare a ricostruire ecosistemi pregressi, oggi in grave pericolo o ormai persi.

32.2.- L'azione dell'Ente Parco ed il progetto di gestione debbono attenersi ai seguenti criteri e principi generali, da applicare in attuazione del Piano:

- assicurare la conoscenza completa e aggiornata delle specie e delle comunità presenti nonché delle potenzialità e delle vocazioni del territorio rispetto a queste;
- restaurare le condizioni di naturalità ed assicurare l'incremento delle popolazioni minacciate o numericamente ridotte;
- permettere la fruizione e lo svolgimento di attività educative e divulgative, compatibilmente con le esigenze di tutela delle risorse;
- censire e recuperare le componenti autoctone della fauna acquatica;
- conservare le singolarità geologiche, i valori scenici e panoramici;
- valorizzare e tutelare il patrimonio geologico, mineralogico e petrografico, specialmente dei siti di interesse *chiave* per la lettura della storia geologica evolutiva dell'Arcipelago;
- recuperare ed individuare modalità di gestione delle aree minerarie dismesse e delle aree estrattive ancora attive all'interno del Parco;
- promuovere l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili a basso impatto ambientale, con particolare riferimento all'energia solare;
- recuperare l'attività agricola collinare, in particolare vitivinicola di tradizione elbana, l'attività forestale e le sistemazioni idrogeologiche sui versanti e negli alvei fluviali;
- difendere e ricostruire gli equilibri idraulici ed idrogeologici;
- proteggere le risorse idriche dal degrado quantitativo e qualitativo individuando aree di protezione delle zone di ricarica degli acquiferi e fasce di rispetto intorno alle principali sorgenti/captazioni;
- coadiuvare le Province, l'Unione de Comuni ed i Comuni del Parco nelle attività di previsione, prevenzione e controllo dei rischi geologici;
- aumentare, ove possibile, la superficie della vegetazione naturale spontanea;
- perseguire un incremento generale della fitomassa e delle strutture forestali per aumentare qualitativamente e quantitativamente le risorse trofiche degli ecosistemi e differenziare le catene alimentari;
- conservare la fitodiversità floristica (tassonomica e genetica) ed ecologica (vegetazionale e paesaggistica);
- proteggere in modo integrale tutte le zone umide;
- raccordare le iniziative nel territorio del Parco con le politiche e le azioni che investono le stesse risorse nelle aree contigue e nell'area vasta.

32.3.- La tutela ed il potenziamento delle risorse biologiche e genetiche, della biodiversità, degli habitat e del patrimonio naturale costituiscono obiettivo primario dell'Ente Parco; con particolare attenzione per la conservazione e il ripristino di ecosistemi delicati. A tal fine sono da prevedere ed attuare tutte le misure idonee ad aumentare la conoscenza dell'ambiente, la diversità delle specie, la diversità degli habitat e la diversità genetica. Oltre alla ricerca, vanno incentivati i programmi di monitoraggio. Sono inoltre da promuovere e da incentivare i programmi di protezione di specie rare o minacciate, e quelli di controllo o di riduzione, in densità e distribuzione, di popolamenti di specie alloctone.

32.4.- Le emergenze geomorfologiche, quali geotopi, fasce dunali, grotte e cavità sotterranee sono da considerarsi a tutti gli effetti come riserve integrali di cui alla lettera a) dell'art.12 della L. 394/1991; è vietato qualsiasi intervento che non sia rivolto alla conservazione delle caratteristiche geologiche ed ambientali.

32.5.- I corsi d'acqua comprendono gli elementi territoriali interessati dalle dinamiche dei corpi idrici e le relative fasce di rispetto; sulla base degli interventi previsti nelle successive discipline di zona e nel rispetto dell'art. 40, sono ammessi tutti gli interventi di sistemazione ambientale ovvero quegli interventi che non determinino alterazioni al regime idraulico, idrogeologico e naturalistico del corso d'acqua.

32.6.- Alle emergenze naturalistico-ambientali come individuate nell'elaborato di cui al precedente art.3 potranno essere aggiunti ulteriori elementi sulla base dell'approfondimento del quadro delle conoscenze, senza che ciò comporti modifica al piano ai sensi del comma 6 dell'art.12 della L. 394/1991.

32.7.- Il Piano individua nella Tav. 1 del quadro conoscitivo, i geotopi per i quali vale una specifica tutela indirizzata al perseguimento delle seguenti finalità:

- valorizzazione del patrimonio geologico, mineralogico e petrografico mediante attività divulgativa ed informativa, con il potenziamento della rete sentieristica;
- salvaguardia dei siti con caratteristiche fisiche, geologiche e geomorfologiche di rilevante valore naturalistico e ambientale, nonché dei siti di interesse per la storia geologica evolutiva dell'Arcipelago, anche con il riconoscimento di geotopi da sottoporre a speciali misure di protezione/salvaguardia;
- tutela dell'integrità geomorfologica dei siti a basso grado di antropizzazione.

32.8.- Nelle more di formazione dei piani e programmi specifici, ai fini della tutela e conservazione del SIR (Sito di Importanza Regionale), della ZSC (Zona di Protezione Speciale) e della ZPS (Zona di Protezione Speciale), vale la disciplina di cui alla LR. 56/2000 s.m.i., con le ulteriori specificazioni delle presenti norme.

32.9.- L'Ente Parco redige il piano di gestione del SIR-ZSC-ZPS secondo le indicazioni redatte dalla Regione Toscana (D.G.R. 16.06.2008 n. 454 e D.G.R. 15.12.2015 n. 1223) e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e coerentemente a quanto previsto dal presente Piano; il piano di gestione approvato integra la disciplina prevista dal presente Piano per le diverse zone.

Art.33.- Difesa del suolo e delle risorse primarie

33.1.- La tutela geoambientale è indirizzata al perseguimento delle seguenti finalità:

- gestione sostenibile e razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche per la mitigazione dei fenomeni di sovrasfruttamento (recupero delle perdite dalla rete acquedottistica, uso di acqua non potabile per le attività portuali, stoccaggio di surplus idrici nei mesi piovosi);
- limitazioni all'emungimento dalle falde idriche delle pianure costiere per mitigare il fenomeno di salinizzazione degli acquiferi costieri;
- Individuazione e protezione delle aree di ricarica delle falde, intorno alle principali sorgenti naturali ed alle captazioni per la protezione dai fenomeni di inquinamento;
- incentivazione della "metanizzazione" delle isole e dell'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili a basso impatto ambientale, con particolare riferimento all'energia solare ed eolica;

- incentivazione del recupero dell'attività agricola collinare nonché dell'attività forestale e sistemazione idrogeologica dei versanti e degli alvei fluviali.

33.2.- L'azione di recupero ambientale delle aree estrattive è indirizzata al perseguimento delle seguenti finalità:

- recupero ambientale e paesaggistico delle aree minerarie dismesse e adozione di misure di mitigazione e controllo;
- controllo delle attività estrattive ancora in atto e loro integrazione ambientale-paesaggistica;
- valorizzazione del patrimonio geominerario nelle aree minerarie dismesse mediante lo sviluppo di parchi minerari tematici ed il potenziamento della rete sentieristica.

33.3.- L'azione di difesa e di ricostituzione degli equilibri idraulici/idrogeologici è volta al perseguimento delle seguenti finalità:

- applicazione di tecniche a basso impatto ambientale e paesaggistico per la stabilizzazione delle aree franose, il controllo del processo erosivo sui versanti ed il ripascimento delle spiagge;
- applicazione di tecniche di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, Aree Umide interne e costiere, fasce di pertinenza fluviale riduzione del rischio idraulico per elementi antropici ubicati all'interno di tale fasce;
- applicazione di tecniche di bioingegneria e a basso impatto ambientale per la messa in sicurezza dei tratti di costa alta e delimitazione della fascia di rispetto alla base delle falesie instabili;
- controllo e mitigazione dei rischi idrogeologici, con particolare attenzione alla protezione dei beni ambientali e paesaggistici ed alle condizioni di sicurezza della viabilità di accesso al Parco, della sentieristica, delle strutture ricettive (campeggi, residences, etc.) e dei punti di stationamento dei visitatori;
- previsione, prevenzione e controllo dei rischi geologici, con particolare riferimento alla predisposizione di piani di emergenza anche a carattere speditivo sulla base dell'interazione con le Province, l'Unione dei Comuni ed i Comuni del Parco;
- protezione delle zone Umide costiere, delle aree dunali e retrodunali nelle coste sabbiose mediante la diminuzione dei livelli di utilizzo e delle pressioni antropiche;
- controllo delle acque superficiali e profonde mediante: censimento dei prelievi idrici e monitoraggio delle falde, soprattutto per le pianure costiere dell'Isola d'Elba nelle quali si può innescare il fenomeno di richiamo di acqua salmastra; censimento e monitoraggio delle sorgenti esteso a tutte le sorgenti delle isole; monitoraggio delle acque superficiali, in specie dell'Isola d'Elba, alle pendici del Monte Capanne, in presenza di corsi d'acqua con portate relativamente significative per un elevato numero di giorni all'anno.

33.4.- Ferme restando le competenze dell'Autorità di Bacino, ~~gli atti e le procedure di cui all'art. 25 della legge n. 36/1994 e successive modificazioni,~~ la tutela delle acque sotterranee e superficiali va perseguita riducendo allo stretto necessario le captazioni ed adeguando azioni ed interventi alle seguenti misure e prescrizioni:

- a.- la fascia di protezione degli acquiferi a porosità primaria, interna al perimetro del Parco, è soggetta a tutela assoluta. In particolare: dev'essere impedita la perforazione di nuovi pozzi ed attuata la progressiva chiusura di quelli eventualmente esistenti in una fascia costiera di profondità non inferiore a 500 m, misurata dalla linea di costa, in corrispondenza degli acquiferi permeabili per porosità primaria delle piccole pianure costiere. Per i pozzi esistenti all'interno della suddetta fascia di protezione e ricadenti nel perimetro del Parco, la relativa chiusura sarà graduata nel tempo in considerazione della condizione qualitativa della risorsa idrica sfruttata, della natura dell'utilizzo della risorsa e della possibilità di sostituire la risorsa prelevata con fonti alternative. Nella condizione di esercizio transitorio, è imposto il monitoraggio del pozzo secondo le norme C.N.R. - G.N.D.C.I.;

- b.- la fascia di protezione degli acquiferi a porosità primaria esterna al perimetro del Parco è soggetta alle limitazioni degli emungimenti proposte dall'Ente Parco e recepite dall'Autorità di Bacino. Ove sia rilevata un'incidenza diretta di tali emungimenti sull'ambiente del Parco, per le suddette fasce viene proposta la medesima disciplina prevista dalla precedente lettera a;
- c.- per gli acquiferi a porosità primaria non ricadenti nelle fasce costiere di tutela assoluta, viene fissata, di concerto tra l'Ente Parco e l'Autorità di Bacino, la soglia di prelievo oltre la quale verrà imposta la *protezione dinamica*, definendo i punti di campionamento e le modalità di utilizzazione degli stessi. Ove sia accertato uno sfruttamento eccedente le potenzialità dell'acquifero, l'Ente Parco concerta con l'Autorità di Bacino l'imposizione di riduzioni dell'entità dei prelievi secondo criteri prestabiliti in considerazione delle priorità d'uso e dell'entità degli emungimenti in atto;
- d.- per acquiferi a porosità secondaria, l'Ente Parco esercita controlli tenendo conto di quanto segue:
 - d.1.- la perforazione di nuovi pozzi è limitata alle utenze pubbliche; per esse è obbligatoria la protezione dinamica. Per i pozzi esistenti deve essere presentata circostanziata relazione tecnica a firma di professionista abilitato attestante l'idoneità dei manufatti e degli impianti ad escludere potenziali inquinamenti; ove manufatti ed impianti non risultino idonei ad assicurare la protezione della risorsa, è assegnato all'utente interessato un termine perentorio per ripristinare le condizioni di sicurezza; in caso di pozzi in disuso, il termine è assegnato per sigillare il pozzo.
 - d.2.- l'Ente Parco si attiva presso la competente Autorità per far limitare o, se del caso, per far revocare l'autorizzazione al prelievo della risorsa, qualora in fase di censimento venga verificato che le captazioni di singole sorgenti (o di loro gruppi) siano incompatibili con le condizioni ambientali e la salvaguardia di particolari emergenze naturalistiche;
- e.- nei bacini idrografici di controllo delle captazioni di acque superficiali all'interno dell'area del Parco, sono poste limitazioni alle derivazioni e attingimenti da corsi d'acqua. Quanti propongano interventi di captazione, sia per derivazione che per attingimento, debbono produrre relazione tecnica volta a quantificare il *minimo vitale* (Q_v) per tutto il sistema idrografico a valle della sezione d'intercettazione ed a comprovare che le portate residue sono adeguate alle esigenze dell'ecosistema, detratte le risorse idriche oggetto di prelievo; lo studio a dimostrazione della sussistenza della portata Q_v di minimo vitale dovrà essere svolto avendo a riferimento la perimetrazione individuata nella cartografia che fa riferimento all'intero bacini idrografico;
- f.- all'interno delle zone di riserva integrale non sono consentite captazioni di risorse idriche, salvo la facoltà dell'Ente Parco di autorizzare circoscritte captazioni della risorsa, per specifiche e documentate esigenze, altrimenti non soddisfacibili.

33.5.- La conservazione e la valorizzazione della qualità dell'ambiente marino, è attuata con azioni ed interventi di difesa del mare e delle relative risorse primarie con particolare attenzione la linea di costa, le spiagge sabbiose, le falesie rocciose, le grotte emerse e sommerse, i fondali sabbiosi e rocciosi costieri, le acque costiere e del largo e le specie vegetali ed animali che qui compiono in parte o tutto il loro ciclo biologico. La protezione e l'incremento delle risorse biologiche, è da attuarsi anche con le misure di regolamentazione delle attività, soprattutto di pesca, previste nel Regolamento del Parco.

Per le zone del sistema costiero che presentano condizioni di degrado o di sottodotazione di servizi e infrastrutture, ovvero quelle parti di litorale interessate da fenomeni di dissesto e da processi di erosione in atto e quelle parti di litorale che necessitano di riqualificazione ambientale, migliore dotazione di servizi per il turismo balneare ed escursionistico, di attrezzature e servizi di accoglienza e di attrezzature per le tradizionali attività, anche a carattere ricreativo, sul mare, l'indirizzo è il recupero e la riqualificazione del litorale, da attuare esclusivamente attraverso "progetti di riqualificazione e valorizzazione ambientale" secondo quanto indicato al precedente art. 13.3.

In assenza dei progetti di cui al precedente comma sono ammessi gli interventi promossi dall'Ente Parco o proposti mediante intesa formale con l'Ente Parco, e tutti gli interventi necessari al consolidamento delle aree a rischio con tecnologie compatibili, interventi di ripascimento dei litorali sabbiosi soggetti ad erosione, interventi di manutenzione e di ripristino delle percorrenze pedonali preesistenti.

33.6.- La conservazione e la riqualificazione, dal punto di vista fisico-chimico, biologico e batteriologico, delle acque marine costituisce obiettivo primario dell'Ente Parco. Al riguardo debbono essere organizzate ed attuate forme appropriate di monitoraggio del grado di torbidità, della concentrazione di nutrienti, della presenza di metalli pesanti potenzialmente tossici, di inquinanti organici e di microrganismi patogeni, in specie in prossimità dei siti di scarico di acque reflue, dei porti, degli impianti di acquicoltura e debbono essere rafforzati, nei porti, i sistemi di raccolta dei rifiuti e delle acque di sentina o di scarico. Deve peraltro essere intrapresa, con le competenti autorità, un'azione volta ad allontanare le rotte di navigazione delle navi commerciali (petroliere, gassiere, ecc.) dalle acque del Parco (e, più in generale, dell'Arcipelago) al fine di evitare rischi di incidenti.

Art.34.- Riqualificazione ambientale e paesistica

34.1.- Al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesistico e ambientale, l'Ente Parco promuove progetti di riqualificazione paesistico - ambientale anche in coerenza con gli *statuti dei luoghi* definiti negli strumenti urbanistici comunali. Il Piano individua nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3, gli *ambiti di attenzione paesistica*, che, per la coerenza e la leggibilità delle strutture segniche e dei sistemi di relazioni visive, presentano una particolare significatività paesistica; per detti ambiti valgono gli obiettivi di qualità e gli indirizzi di cui al comma che segue, demandando ai PRG la precisazione localizzativa in base ad apposite indagini documentarie nonché la definizione di specifiche norme di intervento e di tutela.

34.2.- In via generale, in tali ambiti gli interventi e le azioni debbono tendere a:

- a.- la conservazione dei paesaggi agrari di specifico interesse, con particolare attenzione per la manutenzione ed il recupero di componenti tipiche, quali le coltivazioni a terrazzo, le forme di regimazione tradizionale delle acque, le architetture vegetali e le forme peculiari e stabili di coltivazioni arboree;
- b.- il mantenimento della varietà, della ricchezza e della riconoscibilità dei caratteri permanenti e delle regole morfogenetiche, escludendo nuove edificazioni, infrastrutture, recinzioni, trasformazioni radicali delle opere di sistemazione del terreno e della trama di fondo (parcellizzazione, terrazzamenti, reticoli degli scoli e dei cavi irrigui, piantate ed alberate, siepi, ecc.), del disegno delle masse boschive e dei caratteri strutturali, tipologici e morfologici degli insediamenti storici rurali;
- c.- la conservazione di rapporti visivi, dei fulcri di fruizione visiva, escludendo interventi edilizi e infrastrutturali di nuova costruzione e di ampliamento di strutture esistenti, nonché di ogni intervento, anche agroforestale, che modifichi significativamente l'aspetto visibile dei luoghi o il loro rapporto con le emergenze interessate;
- d.- la rimozione o la mitigazione dei fattori di detrazione visiva e di degrado.

34.3.- Il Piano individua nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3, le "aree di recupero ambientale" in cui gli interventi e le azioni da realizzare dovranno essere coordinati da un "*progetto di recupero*". L'Ente Parco promuove, in collaborazione con gli Enti locali e con i privati interessati, la formazione di *progetti di recupero ambientale* orientati:

- a.- alla riqualificazione (RQ) ed alla restituzione (RE) degli equilibri ambientali alterati, favorendo l'integrazione delle aree degradate nel contesto ambientale e territoriale, eliminando i fattori di

disturbo della fauna e delle biocenosi vulnerabili nonché favorendo il ripristino delle biocenosi naturali potenziali e la ricostruzione di fasce di connessione ecologica, anche con interventi di pulizia e l'eliminazione di strutture e di elementi inquinanti o che possano costituire barriera per l'evoluzione dei processi naturali, con particolare riferimento agli ambienti litoranei (cala Seregola, Vigneria, Topinetti ecc.) e ai versanti costieri (costa tra Rio Marina e Cavo, costa tra l'Innamorata e Polveraio);

- b.- al ripristino (RE) e consolidamento dei versanti instabili, secondo quanto specificato all'art. 33, utilizzando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica, con rimodellamenti il più possibile contenuti e volti, quando fattibile, a ricostruire profili simili a quelli originari in funzione di un raccordo con il paesaggio circostante, o, negli altri casi, a ricostituire un nuovo 'paesaggio' comunque con pendenze o gradoni tali da assicurare le condizioni di sicurezza e di ripristino vegetazionale; al medesimo fine, vanno previsti e realizzati interventi ed azioni di regimazione delle acque superficiali, attraverso la pulizia e la sistemazione dei rivi e delle canalizzazione dei flussi, la stabilizzazione delle sponde degli alvei con detriti minerali e con modalità di intervento dirette al recupero naturale delle sponde nonché interventi di rinaturalizzazione mediante impianto di specie autoctone, avendo cura di non occultare i fronti di interesse mineralogico;
- c.- alla messa in sicurezza dei siti pericolosi e delle discariche, almeno con la predisposizione di eventuali barriere (da realizzare con strutture non impattanti, possibilmente vegetate ed integrate all'ambiente circostante), che impediscano l'accessibilità ad aree pericolose;
- d.- alla manutenzione (MA) del territorio agricolo con interventi anche riqualificativi (RQ) e di ripristino (RE) delle infrastrutture degradate e la ricostruzione dei paesaggi agrari preesistenti al recupero (RE) degli insediamenti meritevoli di conservazione od oggetto di specifica tutela, da destinare anche a funzioni di servizio per l'informazione, la formazione e l'orientamento dei visitatori delle aree del Parco. In particolare dovrà essere previsto il recupero delle strutture ex-industriali, considerando prioritaria la valorizzazione delle principali testimonianze di valore storico-documentario del sistema minerario, attraverso interventi idonei evitando la formazione di nuove infrastrutture che non siano dirette ad una razionalizzazione e messa in sicurezza di quelle esistenti.

34.4.- Ai fini della salvaguardia e della riqualificazione paesistica, il Piano individua i percorsi panoramici e i punti panoramici in cui vanno salvaguardati i sistemi di relazioni visive significative ponendo particolare attenzione alla:

- a.- conservazione dei rapporti visivi, dei fulcri di fruizione visiva, escludendo interventi (edilizi ed infrastrutturali od anche agro-forestali), che modifichino significativamente la fruibilità del panorama sia in primo piano che nelle quinte di maggiore visibilità;
- b.- rimozione o mitigazione dei fattori di detrazione visiva o di degrado, con priorità per quelli in primo piano o nelle quinte di maggiore visibilità, anche attraverso l'eliminazione della vegetazione infestante e degli altri elementi di detrazione visiva sulle fasce laterali od attraverso la creazione di nuovi varchi mirati alla salvaguardia di specifiche visuali;
- c.- realizzazione di spazi di sosta e belvedere, attrezzati con la necessaria segnaletica e con pannelli informativi per la lettura, l'interpretazione e, quindi, la fruizione del paesaggio.

34.5.- Al fine della riqualificazione ambientale e paesistica, l'Ente Parco promuove interventi ed azioni tesi al recupero di tratti costieri soggetti a fenomeni di erosione e/o ad attività che hanno modificato il locale regime di circolazione delle acque, cominciando dalle aree dell'isola d'Elba soggette a danneggiamento in prossimità dei siti minerari, dove sono stati effettuati ripascimenti con materiali non idonei o soggetti ad erosione. Rientrano in questa prospettiva la restituzione dei siti danneggiati dagli ancoraggi o da attività di pesca illegalmente svolte nelle aree costiere.

Art.35.- Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

35.1.- Il Piano individua, nel perimetro del Parco Nazionale, in apposito elaborato grafico di concerto con le competenti Soprintendenze e disciplina le aree e gli elementi di specifico interesse storico, artistico, culturale, archeologico, sia in terraferma che a mare, i beni che fanno parte degli elenchi regionali sottoposti a vincolo monumentale e archeologico (D.Lgs. 42/2004), prevedendone la segnalazione, il recupero, il riuso e la valorizzazione in forme appropriate in relazione alle diverse tipologie (quali siti archeologici, centri storici, beni di specifico interesse storico, artistico, culturale, antropologico o documentario). Fermo restando quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), gli interventi sulle aree e gli elementi suddetti sono soggetti alle prescrizioni e agli indirizzi di cui ai seguenti punti.

35.2.- In sede di formazione o di variante dei Piani strutturale e Regolamenti Urbanistici ed in coerenza con gli *statuti del territorio* da essi definiti, i Comuni provvedono al censimento integrale e puntuale delle aree e degli elementi di cui al presente articolo, all'eventuale integrazione delle individuazioni operate dal Piano, al loro recepimento, alla loro precisazione localizzativa in base ad apposite indagini documentarie nonché alla definizione di norme di tutela e di intervento conformi alle prescrizioni ed agli indirizzi che seguono.

35.3.- Il Piano individua nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3, i *siti archeologici*; essi sono soggetti, oltreché alle disposizioni di legge vigenti in materia, alle seguenti prescrizioni:

- a.- i piani strutturali e i regolamenti urbanistici ed i loro piani attuativi (anche d'iniziativa privata) debbono, per la parte in cui interessano i suddetti siti o loro porzioni, essere corredati dai risultati di indagini volte ad individuare puntualmente ed a descrivere i siti stessi ed i reperti in essi rilevati, dando dimostrazione di come le previsioni progettuali abbiano tenuto conto dei suddetti risultati;
- b.- nei siti archeologici individuati dal Piano, sono esclusi interventi edilizi e infrastrutturali di qualsiasi natura ed ogni scavo o lavorazione non superficiale, ivi compresi gli interventi di bonifica e di creazione di scoli e canali, se non previamente autorizzati dalla competente Soprintendenza e dell'Ente Parco;
- c.- sulle aree di interesse archeologico (sebbene non individuate dal Piano), anche se comprese in contesti urbanizzati, ogni intervento, eccedente la manutenzione ed il risanamento conservativo, dev'essere preceduto da una ricognizione documentaria preventiva, anche a mezzo di eventuali sondaggi autorizzati e controllati dalla Sovrintendenza, che consentano di rilevare l'estensione e valutare il grado di interesse delle presenze archeologiche.

35.4.- Il Piano individua nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3, i *centri storici*, ricadenti nel perimetro del Parco Nazionale, la cui perimetrazione viene - dal Comune d'intesa con l'Ente Parco - precisata a scala di maggior dettaglio e, se del caso, motivatamente modificata in sede di adeguamento dei PS e RU al Piano, sulla base di puntuali indagini storico-urbanistiche. In tali centri gli interventi e le azioni debbono essere volte a:

- a.- conservare l'impianto urbanistico, colto nei momenti nodali della strutturazione storica, nelle componenti e nelle relazioni principali (ivi compresa quella con la morfologia del sito) che costituiscono il centro, nelle tessiture caratterizzanti, nelle direttrici, nei principali allineamenti, nelle gerarchie tra percorsi, edificato e spazi aperti;
- b.- recuperare e valorizzare gli elementi di specifico interesse storico-artistico, con le relative aree di pertinenza nonché quelli di interesse documentario, inglobati, adiacenti o prossimi, ma strutturalmente connessi ai centri anche in relazione al ruolo storicamente esercitato da ciascun centro sul piano politico-amministrativo, religioso e culturale, commerciale e produttivo;
- c.- ripristinare le connessioni con le aree e gli elementi complementari esterni del contesto agricolo e naturale, i sistemi di relazioni funzionali, formali, fisiche, con particolare attenzione alla

valorizzazione degli elementi di connessione tra i centri portuali e collinari, nonché il ripristino delle strutture del sistema agrario inscindibilmente legato ai centri collinari e costieri;

- d.- mantenere le tipologie ricorrenti che, all'interno di una determinata area e con riferimento ad un determinato periodo storico, contraddistinguono modalità di costruzione comuni;
- e.- mitigare od eliminare i fattori di incoerenza o di contrasto con le strutture storiche;
- f.- conservare le modalità costruttive, i materiali, le tecniche edilizie coerenti ed omogenei con la tradizione edilizia dei singoli luoghi.

35.5.- Il Piano individua nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3, i *beni culturali*, di specifico interesse storico, artistico, culturale, antropologico e documentario, comprendenti fra l'altro: il sistema dei porti e degli approdi, le strutture difensive, le strutture religiose, i manufatti napoleonici, le ville otto-novecentesche, i manufatti dell'archeologia industriale e mineraria, le strutture penitenziarie. Sono comunque considerati *beni culturali* i manufatti e gli edifici rurali sparsi, segnalati nel catasto di impianto, compresi i rustici e gli annessi agricoli, i terrazzamenti in pietra a secco, le gradonate, i sentieri, le recinzioni in pietra ed ogni altro manufatto recante riconoscibile testimonianza di cultura materiale. Gli interventi e le azioni su detti beni debbono essere volti esclusivamente:

- a.- alla conservazione dei caratteri distributivi e strutturali, degli elementi decorativi e di finitura e degli elementi delle tecnologie protoindustriali;
- b.- a realizzare le strutture di servizio necessarie per la fruibilità dei beni in modo compatibile con la leggibilità dei beni stessi e delle loro pertinenze, con particolare attenzione per i punti di accesso e per le visuali dalle strade di maggior fruizione;
- c.- a prevedere contestualmente agli interventi conservativi, la demolizione delle superfetazioni e delle aggiunte degradanti, l'eventuale riuso delle aggiunte coerenti e l'adeguamento ai requisiti di qualità igienica, funzionale, di sicurezza e di agibilità;
- d.- a conservare e consolidare, senza alterazioni o aggiunte di completamento, i ruderi delle emergenze architettoniche individuate, prevedendo, sulle loro aree di pertinenza, eventuali interventi di sistemazione per favorirne la conservazione, la fruibilità e l'apprezzabilità;
- e.- ad adeguare le preesistenze alle destinazioni d'uso originali o storicamente consolidate, ovvero quelle compatibili con la conservazione e coerenti con l'impianto dell'organismo architettonico e delle sue pertinenze.

35.6.- *La rete dei percorsi e della viabilità storica*, da identificare, su base documentaria, in sede di adeguamento dei PS e RU, costituisce elemento strutturante da salvaguardare con interventi di conservazione, restituzione e riqualificazione. Interventi che debbono attenersi ai seguenti indirizzi:

- a.- favorire la leggibilità dei punti di contatto tra percorsi storici e centri storici, strutture portuali o difensive;
- b.- recuperare i sedimi esistenti conservandone gli elementi tradizionali coerenti quali: selciati, alberature, siepi, cigli erbosi, fossi e canalette di scolo, tornanti, ponti, muri di sostegno e scarpate, eventuali pavimentazioni in pietra;
- c.- integrare con limitati nuovi tracciati i collegamenti necessari a completare la rete, nei tratti in cui essa non è più riconoscibile;
- d.- favorire la realizzazione di percorsi didattici ed interpretativi con la realizzazione di piccoli spazi di sosta e belvederi, segnaletica e pannelli informativi.

35.7.- Il Parco promuove azioni ed interventi di valorizzazione dei beni di cui ai commi precedenti, dando priorità agli interventi volti a recuperare i particolari legami, fisici ed identitari, che legano i singoli beni al contesto in cui sono situati, tendendo alla massima contestualizzazione delle azioni di recupero, coinvolgendo tutti gli spazi e gli elementi interessati, in particolare dei paesaggi agrari, oltretutto a comprendere azioni dirette alla comprensione didattica e documentaria dei siti attraverso interventi tesi ad agevolare la fruizione 'di rete' e 'di sistema' dei beni stessi.

Art.36.- Gestione faunistica, della flora e della vegetazione

36.1.- La gestione faunistica e vegetazionale è definita dal Piano di gestione in base alla indicazioni del Piano del parco, tenendo conto dei diversi settori d'intervento, assicurando un'azione integrata ed attribuendo agli interventi specifiche priorità, coordinando le azioni relative alle diverse risorse anche al fine di mantenere fra esse relazioni equilibrate. Il Piano del Parco individua nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3, le emergenze di interesse faunistico e gli habitat di particolare interesse vegetazionale sui quali devono essere attuati interventi di gestione e monitoraggio secondo le indicazioni degli articoli che seguono. Ogni azione o intervento che intercetta tali emergenze o habitat dovrà preventivamente documentarne la presenza sulla base di studi scientifici da definire secondo le indicazioni dell'Ente Parco, e valutare il possibile impatto su di esse.

36.2.- La gestione faunistica è volta a perseguire i seguenti obiettivi:

- promuovere l'immagine e il ruolo del Parco quale laboratorio di ricerca biogeografica e conservazionistica, dedicando ampi spazi alla ricerca scientifica applicata alla conservazione e alla gestione faunistica;
- ristabilire relazioni equilibrate tra fauna antropogena, sistemi naturali e presenza antropica, appropriate al perseguimento delle finalità prioritarie del Parco;
- definire azioni specifiche mirate alla soluzione delle problematiche connesse alla presenza del cinghiale, della capra di Montecristo e del muflone, con la previsione di attività di rilevamento e valutazione della consistenza e della dinamica delle relative popolazioni nonché della distribuzione e dell'incidenza dei danni e con la predisposizione di specifici studi di fattibilità di diversi scenari (prelievi selettivi, riduzione drastica degli effettivi, progressiva eradicazione, esclusione delle capre da alcune parti dell'isola) con analisi costi-benefici;
- impostare e realizzare un efficace piano di sorveglianza (con particolare riferimento ai fenomeni di bracconaggio e di pesca illegale), con sezioni speciali dedicate a periodi e ad aree di particolare vulnerabilità (nidificazioni, micro-popolazioni, etc.);
- realizzare interventi attivi di ordine idrobiologico e idrologico sullo Stagnone di Capraia per evitarne il progressivo interrimento, associato anche alla eccessiva diffusione di cannuccia nel sito;
- proteggere da ulteriori manomissioni ambientali, con il controllo degli scarichi in alveo, il mantenimento dello scorrimento naturale dei corpi idrici in alveo, a livello dei sistemi di fossi e delle piccole sorgenti ancora attivi, con particolare riferimento a quelli dell'Isola d'Elba, di Capraia e del Giglio. Una particolare attenzione va riservata ai due piccoli corsi d'acqua a monte rispettivamente di Bagnaia e di Rio nell'Elba, tra i più ricchi di endemismi dell'Arcipelago, e a quelli tra Procchio e Marciana Marina ed a monte di Rio Marina;
- mantenere lo status quo nell'estensione delle formazioni di macchie e garighe nelle varie isole (specialmente al Giglio, Capraia, Giannutri e Montecristo);
- tutelare le siepi, vietare d'uso di biocidi, i tagli dei boschi nel periodo riproduttivo, il taglio a raso sulle specie vegetali della macchia mediterranea (area di rifugio e nidificazione di molte specie SPEC: Capinera SPEC 4, Occhiocotto SPEC 4, Magnanina sarda - Allegato I Direttiva Uccelli -, Sterpazzolina SPEC 4);
- definire misure idonee per la conservazione di habitat aperti per contribuire alla conservazione di specie come Averla piccola (SPEC 3), Saltimpalo (SPEC 3), Allodola (SPEC 3);
- limitare e controllare l'installazione di nuove linee elettriche da autorizzare soltanto se isolate o interrate. Le nuove linee ad alta tensione possono essere autorizzate solo se interrate; limitare l'installazione di impianti eolici;
- dar vita ad un coordinamento per attivare protocolli per la gestione di specie sottoposte anche a prelievo venatorio;

- vietare l'accesso e sorvegliare direttamente le colonie ed i siti di nidificazione più importanti di berte, marangone, pellegrino, gabbiano corso, specialmente nel periodo della riproduzione;
- effettuare analisi tossicologiche delle acque e dei tessuti dei pulli e degli adulti di berte, gabbiano corso e marangone;
- contenere (tendendo all'eliminazione) i fattori di rischio causati da attività umane messe in atto a danno di specie, sia illecite (bocconi avvelenati, abbattimenti con fucile, prelievo di giovani al nido), sia inconsapevoli ma comunque idonee a danneggiare le specie ed causarne indirettamente un incremento della mortalità (costruzioni di manufatti ed infrastrutture, con riferimento particolare alle linee elettriche aeree, sorvolo con deltaplani ed altri mezzi aerei con o senza motore, escursionismo con cani non tenuti al guinzaglio);
- dare applicazione al piano d'azione nazionale per il gabbiano corso;
- proteggere l'habitat ad *Erica arborea* per la magnanina e il venturone corso;
- effettuare interventi di eradicazione o di controllo localizzato dei ratti negli isolotti, nelle isole minori e nelle aree di nidificazione degli uccelli marini nelle isole più estese; effettuare interventi di profilassi per la riduzione del rischio di ricolonizzazione nelle isole dove i ratti sono stati eradicati.
- regolamentazione delle caratteristiche tecniche delle illuminazioni esterne, in aree visibili dal mare, entro 1 km dalle colonie di Berta maggiore e Berta minore (indicazioni minime: punti luce schermati verso l'alto e verso il mare, salvo le necessità di illuminazione di approdi) consentite esclusivamente lampade ai vapori di sodio a bassa pressione.

36.3.- La gestione floristica e vegetazionale è volta a perseguire i seguenti obiettivi:

- protezione delle coste dirupate del versante occidentale di Capraia, delle aree costiere dei promontori, del laghetto dello Stagnone e della macchia di Oleandri presso il Porto;
- protezione delle aree interstiziali e dei margini costieri fortemente acclivi a vegetazione sempreverde, di notevole valore paesaggistico a Gorgona. Conservazione delle sistemazioni idraulico-agrarie;
- protezione delle aree costiere e di lembi di vegetazione forestale maggiormente rappresentativi (es.: Punta del Marchese e Porto Romano, Lavanderia Vecchia-Golfo della Botte, dintorni del Paese-Cala San Giovanni e Cala Giovanna) a Pianosa;
- recupero alla vegetazione spontanea di aree (precedentemente) destinate all'agricoltura e rinaturalizzazione delle aree floristicamente impoverite dal pascolamento predisponendo suoli lavorati all'inerbimento naturale oppure tramite semina di "fiorume" raccolto in posto;
- riduzione dei prelievi di fitomassa e delle strutture forestali, sospendendo i tagli (o altre forme di utilizzazione della biomassa), o l'allungando i turni di utilizzazione della risorsa in particolare all'Elba. Ricostituzione boschiva nelle pendici più acclivi, per aumentare la biomassa e ridurre i fenomeni erosivi, in particolare al Giglio. Ricostituzione di macchie e boscaglie termofile mediterranee a Giannutri (le specie che meritano una particolare attenzione sono *Cneorum tricoccon* L., *Juniperus turbinata* Guss. e *Euphorbia dendroides* L., nelle aree costiere);
- conservazione di forme d'uso territoriale tradizionali (diversità colturali), delle "vocazioni" d'uso delle unità territoriali e della rotazione dei tipi vegetazionali per contrastare le tendenze alla monocoltura e alla omogeneizzazione dell'uso delle risorse vegetali. Orientare la gestione dei boschi cedui verso l'alto fusto, per ovviare alla semplificazione delle componenti legnose determinata dal governo ceduo e alla monospecificità del soprassuolo;
- interventi atti a tutelare il germoplasma locale, in particolare tutte quelle cultivar locali (Aleatico del Giglio, Ansonico del Giglio, Palmiziano di Capraia, ecc.);
- controllo della pressione antropica sul territorio e diffusione di informazioni presso i turisti sulla corretta gestione naturalistica delle fasce dove si concentrano gli habitat di molte specie importanti della flora insulare; predisposizione di sentieristica e controllo dell'accesso con automezzi secondo uno schema generale di viabilità sostenibile;

- conservazione della complessità ambientale e vegetazionale, mantenendo diversi stadi delle successioni vegetali;
- tutela delle garighe oro-mediterranee del Monte Capanne e delle garighe del Volterraio.
- interventi di eradicazione e di controllo delle specie alloctone.

Art.37.- Attività di pesca

37.1.- La disciplina delle attività di pesca e di maricoltura è orientata ai seguenti obiettivi principali:

- a.- la conservazione e l'incremento della biodiversità, sia delle specie ittiche oggetto di pesca sia dei relativi habitat del mare dell'Arcipelago;
- b.- la gestione razionale delle risorse ittiche;
- c.- il recupero e/o il ripristino di alcuni stock ittici soggetti a decremento negli ultimi anni;
- d.- la tutela e la valorizzazione dell'attività di pesca tradizionale, in quanto elemento connotativo dell'ambiente, sotto i profili storico-culturale e socio-economico;
- e.- la limitazione dell'impatto ambientale della pesca, nelle forme e nelle zone consentite, a mezzo della promozione dell'uso di attrezzi a più alta selettività rispetto a quelli correntemente in uso;
- f.- la verifica dell'efficacia degli attuali regolamenti dell'attività di pesca ed elaborazione concertata con gli operatori del settore di nuove discipline non disgiunte da azioni di promozione e di incentivazione.

37.2.- L'Ente Parco, al fine di promuovere un'attività di pesca sempre più responsabile (anche in accordo con le linee guida dell'Unione Europea e con il Codice della Pesca Responsabile della FAO), organizza, d'intesa con le competenti autorità, l'acquisizione di dati conoscitivi sullo stato delle risorse ittiche dell'Arcipelago e, in particolare, delle parti a mare del Parco e sul relativo sfruttamento anche al fine di diffonderne i risultati e di predisporre un piano gestionale per indirizzare le attività di pesca consentite nelle parti a mare del Parco e nelle zone marine cuscinetto nonché le attività di pesca svolte nelle altre parti marine ed idonee ad influire sull'ambiente del Parco. L'Ente Parco favorisce ed incentiva lo sviluppo di attrezzi da pesca innovativi e più selettivi e la conseguente riconversione da attrezzi poco selettivi, quale lo strascico di fondo, nonché la diffusione di conoscenze idonee a consentire una diffusa azione di monitoraggio e di controllo da parte dei cittadini.

Art.38.- Attività agricole e zootecniche.

Al fine di promuovere il recupero e il mantenimento delle attività agricole e zootecniche tradizionali, la diffusione dell'adozione di pratiche biologiche o ecocompatibili e la valorizzazione del patrimonio culturale agricolo, evitando l'introduzione di colture estranee al territorio, il Piano promuove azioni rivolte a:

- identificare le colture attualmente presenti nelle aree coltivate; identificare la tipologia e la dimensione degli allevamenti zootecnici praticati, soprattutto a scopo di prevenzione e cura delle zoonosi;
- identificare le superfici e i terreni da recuperare all'attività agricola, anche procedendo ad una valutazione della loro vocazionalità culturale;
- catalogare le produzioni tipiche e tradizionali dell'Arcipelago, localizzandole sul territorio, anche censendo i produttori, per valorizzare le peculiarità delle produzioni, esaltare la relazione tra l'immagine del territorio e le caratteristiche qualitative dei prodotti e assicurare la biodiversità;
- promuovere ed incentivare il recupero ed il mantenimento, ai fini della biodiversità agricola e zootecnica, di specie agricole ed animali tipiche dell'Arcipelago e della Toscana a rischio di estinzione;

- promuovere il ripristino a fini paesaggistici e idrogeologici, dei terrazzamenti collinari, delle forme di regimazione idraulica tradizionale (fossi, canalette di scolo, ecc), anche utilizzando gli incentivi resi disponibili dalla Regione Toscana nel Piano di Sviluppo Rurale; diffondere le informazioni e assistere gli operatori nella fase di progettazione e accesso al contributo;
- promuovere il reimpianto nelle aree terrazzate di oliveti o vigneti, compatibilmente ai regimi di quote previste dall'OCM Vino (Regolamento Ce 1493/1999), prevedendo anche l'introduzione di forme di compensazione/incentivazione per gli agricoltori;
- sostenere l'adesione su vasta scala delle aziende all'agricoltura biologica (Regolamento Ce 2092/1991), eventualmente passando attraverso una fase di adozione delle norme di agricoltura integrata; sia la conversione diretta al biologico, sia l'adesione all'ecocompatibile sono finanziate dal Piano Locale di Sviluppo Rurale della C.M. "L" a condizione che sia garantita e mantenuta l'attività di agricoltura biologica per almeno 6 anni;
- sostegno alla creazione di attività di vendita aziendali e consorziali; qualificazione delle strutture di trasformazione ai sensi della normativa vigente fatte salve le deroghe previste per i prodotti tipici e tradizionali;
- promuovere interventi per l'eradicazione delle patologie che affliggono l'apicoltura, in una prima fase eliminando i focolai di infezione, in una seconda fase attuando forme di prevenzione ed assistenza agli operatori, che consentano la piena conversione a metodi di allevamento biologico nell'intero territorio;
- promuovere la realizzazione di strutture di macellazione all'Isola d'Elba per favorire la nascita di filiere produttive nel settore zootecnico;
- promuovere la realizzazione di impianti per il trattamento e il recupero delle biomasse non a livello industriale;
- richiedere l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola normale o delle norme di agricoltura integrata, riportate ~~all'Allegato 2 alla Misura 6.2 del nel PSR Regione Toscana 2000-2006, Suppl. 174 BURT 46 del 15/11/2000 e successive modifiche.~~

Art. 39- Impianti tecnologici

39.1.- L'impianto di nuove linee aeree nel territorio del parco è vietato, salvo nei casi in cui sia dimostrata l'impraticabilità di soluzioni tecnologiche alternative, quali linee interrato, le quali non dovranno in ogni caso comportare alterazioni al sistema terrazzato, dei manufatti del paesaggio agrario e naturale esistente. Ove possibile, le linee aeree dovranno seguire i tracciati stradali esistenti. Entro 48 mesi dall'entrata in vigore del presente piano, gli enti gestori dovranno provvedere a redigere e presentare all'approvazione del Parco un piano organico al fine dell'individuazione delle linee aeree esistenti in contrasto con i valori ambientali e del paesaggio proponendo soluzione interrato e/o di minimo impatto sul paesaggio, senza comportare alterazioni al sistema terrazzato e ai manufatti del paesaggio agrario.

39.2.- Sono consentiti interventi di potenziamento e riattamento di linee esistenti, condizionati alla previsione di adeguate opere di mitigazione dell'impatto paesistico e ambientale.

39.3.- La collocazione di impianti fissi di radioemissioni di segnali per TV, radio, telefonia cellulare e simili, esclusivamente se necessari alle comunità locali, è consentita ad esclusione delle zone A, B e nelle aree limitrofe ad emergenze storico - architettoniche e naturalistiche, che siano individuate o meno nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3 e comunque consentito il rinnovo e l'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti. Per l'installazione degli nuovi impianti gli enti gestori dovranno provvedere a redigere e presentare all'approvazione del Parco un piano organico di tutte le installazioni. Dovrà essere in ogni caso garantito il corretto inserimento paesistico e ambientale dei manufatti tecnici.

Art. 40 - Interventi edilizi

40.1.- In generale, tutti gli immobili riconosciuti d'interesse culturale ai sensi dell'art. 35 e delle presenti Norme non sono suscettibili di demolizione. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento o ristrutturazione degli edifici prevedibili in base agli indirizzi indicati nell'articolo citato ed in generale alle presenti norme, devono prevedere la conservazione degli elementi di valore storico, architettonico e testimoniale esistenti ed essere finalizzati all'eliminazione o alla eventuale riorganizzazione in forme compatibili delle eventuali superfetazioni di epoca recente e di tutti gli elementi architettonici, tecnologici e di finitura che contrastino con i caratteri tipologici ed ambientali dominanti. Gli eventuali ampliamenti di corpi di fabbrica previsti nelle presenti norme devono essere attuati, in quanto interessanti edifici in muratura portante, nel rispetto delle regole di accrescimento delle specifiche tipologie architettoniche e dei materiali tradizionali, nonché nel rispetto degli elementi storico - architettonici eventualmente presenti; in particolare vanno rispettate le caratteristiche tecniche e di finitura delle facciate riscontrabili dallo stato originario dell'edificio o negli edifici analoghi in aree circostanti.

40.2.- Tutti gli interventi di recupero di edifici d'interesse storico, culturale o documentario, devono osservare le seguenti indicazioni:

- rispettare l'impianto strutturale dell'edificio e mantenerne i caratteri tecnologici e costruttivi;
- rispettare i caratteri distributivi, i rapporti spaziali e geometrici dell'edificio, con particolare riferimento alla forma, alla dimensione e agli elementi architettonici delle bucaure;
- le ricostruzioni parziali di edifici in muratura di pietra dovranno prevedere l'impiego di pietra locale e comunque l'integrazione con materiali analoghi, anche se di diversa provenienza.

40.3.- Sono ammessi i recuperi degli edifici storici in pietra in stato di ruderi, qualora non in contrasto con gli usi e gli interventi ammessi nelle singole zone su cui insistono di cui al Titolo III delle NTA, purché ne siano ancora chiaramente visibili i muri perimetrali e purché risultino adeguatamente documentati dai catasti originari; in mancanza di documentazione, la ricostruzione sarà consentita conformemente a schemi costruttivi elaborati dall'Ente Parco secondo i caratteri tipologici dominanti nel territorio; la ricostruzione potrà in ogni caso avvenire esclusivamente alle seguenti condizioni:

- utilizzo di materiali e di tecniche costruttive in tutto omogenei a quelli dell'edificio in stato di rudere;
- rispetto dello sviluppo in pianta, dello spessore murario, delle dimensioni delle aperture e della volumetria preesistente sulla base di adeguata documentazione che accerti la precedente consistenza dell'edificio.

In caso d'usi in contrasto con le determinazioni di zona, sul rudere è possibile fare interventi solo per il mantenimento della testimonianza, in base al suo valore storico.

40.4.- Fermo restando quanto sopra, gli interventi edilizi all'interno del Parco devono essere sempre orientati, qualora non in contrasto con gli usi e gli interventi ammessi nelle singole zone su cui insistono di cui al Titolo III delle NTA, per quanto concerne la localizzazione e l'orientamento, l'impostazione distributiva, l'uso dei materiali e delle tecniche costruttive e degli impianti tecnologici, da criteri di bio-architettura, al fine di promuovere il risparmio energetico, la riduzione di ogni forma d'inquinamento, la qualità abitativa. L'Ente Parco incentiva con apposite provvidenze l'adozione dei suddetti criteri.

Art. 41 - Interventi agricoli

41.1.- Per consentire il perseguimento delle finalità del Piano di cui all'art. 1, l'ammissibilità degli interventi edilizi a fini agricoli all'interno del territorio del Parco (ad esclusione dei soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di quelli che comunque non comportino l'inserimento di

nuovi servizi igienici) ferme restando tutte le altre prescrizioni delle presenti Norme, è subordinata alla verifica dell'effettiva conduzione agricola delle aree interessate ed al mantenimento degli elementi costitutivi del circostante paesaggio agrario, quali terrazze coltivate, muretti a secco, viabilità poderale, siepi e alberate.

41.2.- Il rilascio di titoli abilitativi per l'attuazione degli interventi edilizi a fini agricoli (con le eccezioni di cui all'art. 41.1.) è subordinato alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo opportunamente trascritto e corredato da un PMAA approvato dall'Ente Parco, che preveda la conduzione per specifiche colture (vigneto, oliveto, agrumeto o a erbe officinali, castagneto, orticoltura e colture alimentari della tradizione locale, allevamento zootecnico, apicoltura) o per selvicoltura e gestione del bosco secondo i criteri dettati dall'Ente Parco a carico del richiedente, della superficie minima di terreno atta a consentire l'esercizio razionale dell'attività agricola, tenendo conto altresì della volumetria già esistente.

41.3.- Nelle zone B e C del Parco, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e di reti fognarie di cui al D.Lgs. 152/2006 s.m.i., attinenti esclusivamente edifici legittimamente esistenti alla data di adozione del piano in quanto realizzati in conformità ad un titolo abilitativo urbanistico edilizio, è subordinato alla stipula di una convenzione trascritta e corredata da un PMAA che prevede l'impegno a mantenere l'attività e la coltivazione dei terreni per almeno 20 anni.

CAPO II SISTEMI DI ACCESSIBILITA' E FRUIZIONE DEL PARCO

Art.42.- Organizzazione degli accessi e della circolazione

42.1.- Al fine di migliorare l'accessibilità al parco e la fruibilità interna il Piano promuove azioni rivolte a :

- assicurare un'efficace ed equilibrata connessione del Parco con il continente via mare e via aerea, prevedendo una riduzione del traffico veicolare privato, attraverso una migliore distribuzione e servizi pubblici per gli arrivi dal continente, eventualmente potenziando la struttura aeroportuale di Campo, privilegiando gli arrivi "pedonali";
- migliorare la continuità e la connettività di una rete di percorsi interni atta a garantire forme diversificate di fruizione, l'uso complementare delle risorse ed una migliore organizzazione dei flussi turistici predisponendo dei servizi di trasporto a basso impatto ambientale sia via mare che via terra, anche con il coordinamento delle imprese di trasporto;
- assicurare un'efficiente rete viabilistica principale interna per le attività residenziali e agro-forestali, appoggiata alla rete esistente con calibrati completamenti che non interferiscano con risorse vulnerabili;
- sperimentare modalità di trasporto alternative al mezzo privato, individuando e potenziando servizi di trasporto appositi per itinerari assistiti o guidati, in collaborazione con gli operatori turistici.

42.2.- In relazione alle finalità di cui all'art. 42.1, l'Ente Parco, anche nell'ambito delle Conferenze dei servizi, promuove il coordinamento degli enti territoriali e di settore (Ferrovie, Consorzi di trasporti locali, A.P.T. etc.) per il potenziamento dei trasporti pubblici di accesso e per la fruibilità interna al Parco, anche con iniziative atte a favorire modalità integrate di trasporto, per diffondere le informazioni sulle loro opportunità di utilizzo, per coordinare le tariffe e gli orari con le modalità di fruizione delle mete turistiche e culturali.

42.3.- Al fine di favorire una fruizione appropriata del Parco, il Piano prevede la riorganizzazione complessiva delle infrastrutture viarie, dei percorsi pedonali, e dei servizi di supporto ai percorsi, delineando:

- *gli assi principali e le connessioni secondarie* del sistema viario definite nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3, in cui sono da prevedersi interventi di adeguamento del sedime e limitati interventi di ampliamento o di messa in sicurezza nei punti critici, escludendo modifiche di tracciato, che non abbiano funzione di completamento e raccordo, prevedendo eventuali corsie privilegiate per i ciclisti e la sicurezza nei punti di attraversamento pedonale, prevedendo inoltre la formazione di punti di sosta protetti per i mezzi pubblici, la manutenzione delle piazzole con le edicole informative nei punti panoramici, la regolamentazione e l'eventuale eliminazione delle sosta lungo i tracciati veicolari più transitati, al fine di diminuire situazioni di rischio ed intralcio al traffico; la formazione di parcheggi di attestamento nelle vicinanze dei centri abitati atte a favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici per l'accesso alle spiagge; la formazione di eventuali piccoli parcheggi nei punti di partenza dei percorsi pedonali, convenientemente schermati e con modalità che non comportino alterazioni sostanziali del suolo o la realizzazione di strutture edili a forte impatto; per la viabilità locale non evidenziata nelle tavole di piano, sono ammessi interventi di manutenzione e riqualificazione senza modificazione dei tracciati, salva la messa in sicurezza nelle aree a rischio idrogeologico;
- *le strade del Parco*, evidenziate nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3, sono considerate connessioni veicolari in cui il traffico potrà essere limitato, con le modalità espresse dal Regolamento; gli interventi di rifunzionalizzazione potranno prevedere limitate modificazione dei sedimi ed ampliamenti della sezione trasversale utile, anche in relazione alla formazione di tracciati ciclabili protetti; è prevista la eventuale pavimentazione di alcune tratte "bianche", nonché la formazione di piazzole per la sosta nei punti panoramici, convenientemente attrezzate con edicole informative, evitando la realizzazione di muri di sostegno o l'alterazione di manufatti di pregio storico-culturale. Sono inoltre ammessi interventi atti ad eliminare la vegetazione infestante e gli elementi di detrazione visiva sulle fasce laterali, purchè non coincidenti con le risorse di valore evidenziate dal Piano;
- *la rete dei sentieri* riportata nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3, (o comunque il cui tracciato è ancora evidente o storicamente documentato), su cui sono da prevedersi interventi di manutenzione, di recupero e riqualificazione in vista della formazione di una rete che a partire dalla GTE (Grande Traversata Elbana) si colleghi con i Centri del Parco, con i principali punti di attestamento e con il sistema delle spiagge. Gli interventi di riqualificazione dovranno prevedere modalità di utilizzo differenziate (escursionismo, turismo culturale, trekking, cicloturismo, equiturismo, turismo nautico) in relazione al tipo di ambiente attraversato. Gli interventi potranno comprendere la realizzazione di punti di sosta e punti panoramici, la formazione di "percorsi didattici", "sentieri natura" o "sentieri didattici" predisposti per portatori di handicap, disabili ed anziani", la dotazione di attrezzature di servizio (passerelle, ponticelli, staccionate e scalette), che consentano al pubblico di percorrere l'itinerario con facilità, impedendo nel contempo di abbandonarlo; la dotazione di attrezzature informative, la dotazione di capanni d'osservazione per il bird-watching, di torri d'avvistamento o di strutture didattiche.

42.4.- Gli interventi migliorativi della viabilità previsti dal Piano sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale e dovranno essere eseguiti in modo da:

- a, aderire alla morfologia dei siti e favorire la migliore integrazione dell'opera nell'ambiente;
- b, assicurare la ricomposizione del reticolo idrografico superficiale, dei canali e degli scoli esistenti, la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane;
- c, evitare o ridurre per quanto possibile gli sbancamenti e la formazione di opere di sostegno;
- d, provvedere all'inerbimento delle scarpate a monte e a valle allo scopo di evitare erosione o frane, utilizzando materiali lignei, arbusti vivi o pietrame locale, con l'obiettivo di ridurre i colmi di

portata scolante conseguenti alle nuove opere ruscellanti a valle delle medesime;
e, introdurre varchi per l'attraversamento protetto, adatti al tipo di fauna da tutelare ed accorgimenti che evitino l'investimento di animali quali l'apposizione di limiti di velocità notturna, di cartellonistica di segnalazione della presenza delle varie specie, la collocazione ai bordi della strada di opportuni catarifrangenti obliqui capaci di riflettere la luce dei veicoli all'esterno o la realizzazione di passaggi sotterranei nei punti strategici di maggiore importanza per il transito della fauna terrestre;
f, rimuovere e rinaturalizzare le tratte non più utilizzate, in particolare quelle soggette a rischio.

42.5.- Con le modalità espresse dal Regolamento, per le aree più sensibili potranno essere stabilite chiusure temporanee dei percorsi, con eventuale attivazione di strumenti di 'road pricing', accessibilità a pagamento e/o limitazione dell'accesso alle auto private.

42.6.- Per quanto riguarda gli accessi a mare, negli ambiti di cui all'art. 31.1, la navigazione, l'accesso, la sosta e l'ancoraggio di imbarcazioni possono essere autorizzati - con specifici limiti e prescrizioni - dall'Ente Parco solo per le categorie indicate dal precedente art. 31 oppure per limitate operazioni di carattere tecnico o scientifico o di visita guidata e controllata, da effettuare nel rispetto di specifico regolamento approvato dall'Ente Parco o di specifici programmi previamente approvati. Negli ambiti di cui all'art. 31 la navigazione, l'accesso, la sosta e l'ancoraggio, laddove non vietati a norma del precedente art. 31, sono autorizzati dall'Ente Parco e disciplinati da specifico regolamento approvato dall'Ente medesimo o da programmi previamente approvati. Le limitazioni sono volte al fine di contenerne l'impatto entro limiti accettabili e congruenti con le finalità di tutela e riguardano, in particolare, la velocità di navigazione, l'emissione di sostanze in mare, gli ancoraggi. Allo scopo di limitare al massimo il danno delle ancore sui fondali e sulle biocenosi marine, l'Ente Parco cura la creazione di "campi boa" per l'ormeggio di imbarcazioni in aree non portuali.

Art.43.- Strutture e servizi per la fruizione

43.1.- Il Piano, al fine di consentire una migliore fruizione del Parco e lo sviluppo del turismo sostenibile ad esso relativo prevede di promuovere ed incentivare nelle forme più opportune:

- a, in accordo con le comunità locali interessate e con gli operatori, nuovi segmenti del mercato turistico orientato al turismo 'verde', attraverso la formazione degli operatori, attivando servizi per la certificazione di qualità delle 'Strutture turistiche del Parco', ove si osservino protocolli per la riduzione dell'utilizzo delle risorse scarse (acqua, territorio) ed energetiche e la limitazione degli impatti ambientali (rifiuti, traffico, affollamento), anche con l'uso del marchio del Parco per i prodotti locali;
- b, forme di ricettività alternativa: incentivando le strutture agrituristiche, i Bed and Breakfast, forme di riutilizzo delle seconde case, il miglioramento delle strutture esistenti, il coordinamento e il potenziamento dei servizi di supporto (educazione, formazione, trekking, vela, percorsi tematici);
- c, il riordino e la riqualificazione delle strutture ricettive all'aria aperta e delle attrezzature balneari lungo la costa orientate anche alla conservazione e al recupero delle componenti di valore naturalistico secondo le modalità prescritte all'art. 32 e dal Regolamento;
- d, la qualificazione dei centri del Parco coincidenti con i centri storici che lambiscono l'area del parco in cui prevedere la riqualificazione ed il potenziamento delle infrastrutture ricettive e dei servizi di supporto alla fruizione del parco, orientate principalmente al recupero del patrimonio storico; con la predisposizione delle urbanizzazioni di base, comprensive dei parcheggi di attestamento convenientemente collegati con il sistema dei sentieri.

43.2.- Il campeggio è ammesso, salvo quanto previsto dal Regolamento, esclusivamente nelle seguenti aree:

- a, nelle aree a campeggio, autorizzate dall'Ente Parco, le quali dovranno escludere edificazioni superiori a 100 mq. o nuovi allacciamenti stradali di lunghezza superiore a m. 100 e non interferire con beni di valore naturalistico;
- b, nelle aree per il campeggio 'naturalistico', autorizzate dall'Ente Parco, purché non richiedano nuove infrastrutture di accesso, modificazioni dell'assetto dei suoli o tagli del bosco, e non alterino le risorse naturali;
- c, nei parcheggi per soste brevi, autorizzati dall'Ente Parco, appositamente attrezzati per camper, se adeguatamente inseriti nel contesto;
- d, presso aziende agrituristiche autorizzate dall'Ente Parco, in numero massimo di cinque posti auto.

43.3.- Il Piano, al fine di sviluppare la comunicazione sociale del Parco e le attività di "interpretazione" e di educazione ambientale, prevede una rete di apposite attrezzature evidenziate nella Tav. 1 del quadro conoscitivo di cui all'art. 3:

- a, la formazione delle *Porte del Parco*, coincidenti con i porti principali (Portoferraio, Campo, Porto Azzurro, Marciana Marina, Rio Marina, Capraia e Giglio) e sulle isole di Gorgona, Pianosa e Giannutri, su cui attivare interventi di riqualificazione volti alla formazione di presidi informativi o centri d'informazione, organicamente inseriti nel sistema informativo, atti a fornire al visitatore in entrata le principali notizie sulle caratteristiche del Parco stesso (risorse, percorsi e servizi);
- b, la qualificazione degli *approdi e punti di ormeggi*, quali nodi secondari del sistema di fruizione interno alle isole, da qualificare e connettere con il sistema dei sentieri, in cui prevedere la formazione di punti informativi, interventi di recupero delle eventuali strutture di impianto storico ad esse connesse, la regolamentazione delle modalità di fruizione sono ammessi interventi necessari per il mantenimento in efficienza delle strutture senza aumenti dimensionali e modifiche strutturali ad eccezione dei necessari interventi di riqualificazione ambientale e edilizia, nonché per la messa in sicurezza delle strutture, con eventuale predisposizione di campi boa nei casi di maggior flusso e secondo le predisposizione di cui all'art. 31;
- c la *Sede* e le *Case del Parco* destinate ad ospitare le attività di gestione del Parco, la sede legale e gli uffici amministrativi, con i relativi spazi di rappresentanza, le strutture informative, eventualmente attrezzate con 'aule verdi' per la didattica, e localizzate in prima istanza a Portoferraio, Rio Elba, S. Ilario, Capoliveri, Marciana, Capraia, Giglio;
- d i *Centri di ricerca*, individuati dal Piano o che in seguito potranno essere individuate dall'Ente Parco, destinati ad ospitare attività di studio, didattiche ed educative, promosse, operate o controllate dall'Ente stesso, anche mediante convenzioni con operatori privati o con altri enti pubblici. In tali strutture, preferibilmente localizzabili nel patrimonio edilizio esistente, sono da prevedersi siti per attività didattico-museale, aule didattiche, aule verdi; nonché eventuali piccole foresterie;
- e la *Struttura sperimentale e polifunzionale* di ricerca localizzata a Pianosa comprensiva di foresterie, e dedicata a centri formativi di alto livello, di supporto e funzionale alla protezione della fascia costiera e alla gestione del territorio dell'isola;
- f il *Parco minerario e mineralogico*, in accordo con i Comuni interessati;
- g la formazione di *Punti informativi* non presidiati, formati da edicole e postazioni per messaggi informatici o audiovisivi, distribuiti principalmente nelle Porte e nei principali nodi della rete fruitiva, anche esternamente al territorio del Parco, secondo i programmi di diffusione e di pubblicizzazione che potranno essere predisposti dall'Ente Parco.

Per le attrezzature sopra individuate l'Ente può procedere direttamente all'acquisto delle aree, degli edifici e alla realizzazione delle opere identificate ovvero ricorrere a forme di accordo con privati o con altri enti proprietari per disporre degli edifici o per assegnare in gestione i servizi da erogare al

pubblico, con modalità e tempi da precisare.

43.4.- L'Ente Parco cura - anche favorendo e, se del caso, incentivando l'iniziativa di enti, di associazioni e di soggetti privati - l'approfondimento e la diffusione delle informazioni e degli studi sulle peculiarità storiche, naturalistiche e culturali e la corretta fruizione turistica della parte a mare del Parco. L'Ente promuove altresì la creazione di strutture e servizi a terra per l'informazione e l'assistenza ai visitatori, la divulgazione degli aspetti naturalistici e culturali dell'ambiente marino, con iniziative quali la realizzazione di acquari rappresentativi delle flora e della fauna marina locale o di piccoli laboratori di biologia marina, la realizzazione e la divulgazione di materiale illustrativo, l'organizzazione di itinerari subacquei in ambienti caratteristici e di escursioni didattiche lungo la costa con l'accompagnamento di guide naturalistiche. Apposite segnalazioni debbono indicare le diverse zone di protezione e di fruizione del Parco a mare.

43.5.- L'Ente Parco - d'intesa con gli Enti locali e con le istituzioni scolastiche - promuove la formazione di guide naturalistiche dotate di cognizioni sulla geologia, la botanica, la zoologia e la biologia marina delle diverse isole dell'Arcipelago e sugli elementi più rilevanti della legislazione in materia. Nell'attività di visita guidata lungo le coste sono chiamati a collaborare i pescatori professionali, anche allo scopo di far conoscere i sistemi tradizionali di pesca e le consuetudine marinare locali.

~~Art.44. - Salvaguardia transitoria~~

~~Fino all'avvenuta approvazione delle presenti norme, sono consentiti tutti gli interventi e le azioni di cui all'articolo 31 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.~~